

Messaggio

numero	data	Dipartimento
7561	11 luglio 2018	TERRITORIO
Concerne		

- **Approvazione del Piano di utilizzazione cantonale della discarica di tipo B di Stabio (tappa 3), autorizzazione al dissodamento e stanziamento di un credito di CHF 3'300'000.- per l'attuazione della pianificazione**
- **Modifica della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb)**
- **Stanziamento di un credito di CHF 3'000'000.- per gli investimenti iniziali necessari per l'avvio dell'esercizio della discarica di Stabio**

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione il Piano di utilizzazione cantonale per la discarica di tipo B di Stabio (tappa 3) con le relative richieste di credito, nonché una proposta di modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb).

I. INTRODUZIONE

Il monitoraggio dell'evoluzione dei rifiuti edili in Ticino mostra che, negli ultimi anni, il volume di materiale di scavo e di demolizione smaltito in discarica è dapprima quasi raddoppiato, passando da circa 350'000 m³/anno (media 2001-2005) a circa 650'000 m³/anno (media 2006-2013), mentre negli ultimi 4 anni (media 2014-2017) i quantitativi si sono stabilizzati a 450'000 m³ sciolto.

L'analisi delle tipologie di materiali depositati evidenzia che il 70% del materiale depositato è costituito da materiale di scavo, mentre il restante 30% da scarti di demolizione (asfalto, calcestruzzo, demolizione mista) e materiali inquinati.

Nel Sopraceneri si conferma una proporzione di ca. il 50% fra materiale di scavo e scarti di demolizione, mentre nel Sottoceneri il materiale di scavo è nettamente preponderante (ca. 80%). Ciò è da ricondurre principalmente alle scarse caratteristiche geotecniche del materiale di scavo nel Sottoceneri (limo, argilla) che lo rendono difficilmente riutilizzabile. Al contrario nel Sopraceneri prevalgono materiali migliori (alluvionali o detritici), idonei ad essere riutilizzati.

A fronte della positiva riduzione del materiale depositato in discarica registrato negli ultimi anni, va comunque precisato che la produzione complessiva di rifiuti edili si mantiene su livelli piuttosto elevati (ca. 1.4 mio m³). Solo grazie alla possibilità di esportare importanti

volumi di materiale di scavo in Italia si è potuto evitare l'esaurimento completo delle discariche e dunque il collasso del sistema.

Per quanto riguarda la disponibilità volumetrica delle discariche pubbliche per materiali inerti (discariche di tipo B), dagli approfondimenti effettuati dal Dipartimento del territorio emerge innanzitutto la necessità di concentrare le forze su ubicazioni con una grossa potenzialità volumetrica e facilmente accessibili.

Il risultato delle valutazioni a livello cantonale in proiezione futura è presentato nel Capitolo C del Piano di gestione dei rifiuti (PGR) e nella scheda V7 del Piano direttore (PD). La volumetria totale residua delle discariche attualmente in esercizio è di soli 770'000 m³ sciolti, pari ad un'autonomia di smaltimento inferiore a 2 anni (stato al 31.12.2017)¹.

Le discariche contenute in *Dato acquisito* nella scheda V7 del PD con buone possibilità di essere concretizzate nel corto-medio termine sono²:

- Faido-Osco 50'000 m³
- Personico 290'000 m³
- Riviera-Cresciano 150'000 m³
- Riviera-Lodrino 150'000 m³
- Gnosca (ampliamento) 500'000 m³
- Avegno-Gordevio 150'000 m³
- Melide 80'000 m³
- Mendrisio-Rancate 400'000 m³
- Stabio 850'000 m³ (oggetto del presente messaggio)

per un totale di 2'620'000 m³ compatti, corrispondente ad un'autonomia di 5 anni.

Alcune discariche previste a PD in *Dato acquisito* non sono state conteggiate in questo elenco, poiché al momento non è possibile stabilire con certezza la loro effettiva concretizzazione. Si tratta in particolare delle discariche di Cevio (volumetria 300'000 m³ compatti), una cava attualmente ancora utilizzata a fini estrattivi, e di Gordola (volumetria 1'100'000 m³ compatti), il cui accesso è molto difficoltoso e il cui volume probabilmente sarà destinato ad eventuali futuri lavori di spurgo della diga della Verzasca.

I dati attuali mostrano chiaramente come a livello cantonale si presenti un importante deficit di volumetrie disponibili per garantire i fabbisogni di smaltimento già a corto termine. La situazione è particolarmente preoccupante nel Sottoceneri, dove è praticamente in esercizio solo la discarica di Monteggio. Per garantire la continuità di smaltimento è quindi imperativo mettere in esercizio nel più breve tempo possibile la terza tappa della discarica Stabio oggetto del presente Messaggio.

Con riferimento alla discarica di tipo B di Stabio, che deve garantire il fabbisogno dell'intera regione del Mendrisiotto e buona parte del Sottoceneri, il PGR e la scheda V7 del PD prevedono la realizzazione di una terza tappa della discarica con un volume di 800'000 m³ compatti, la quale si aggiunge alle prime due già esaurite con una volumetria pari ai 650'000 m³ compatti (T1 + T2).

¹ Volumetrie in sciolto disponibili al 31.12.2017: Torre 100'000 m³, Gnosca 180'000 m³, Cadro 40'000 m³, Monteggio 450'000 m³.

² Le volumetrie qui indicate differiscono in parte da quelle contenute - a titolo indicativo - nella scheda V7. Queste volumetrie possono essere considerate più precise rispetto a quelle contenute nella scheda V7 in quanto scaturiscono dai documenti pianificatori o dai progetti preliminari in corso di elaborazione per ognuna di queste ubicazioni.

La tappa 1 ha preso avvio nel 2002 con una capacità di circa 350'000 m³ compatti e si è conclusa nell'agosto del 2009. Di seguito è stata aperta la tappa 2, con capacità preventivata di circa 480'000 m³ compatti e successivamente limitata, d'intesa con le autorità italiane, a 416'000 m³ compatti.

Per questa struttura, che garantisce il fabbisogno dell'intero Mendrisiotto e buona parte del Sottoceneri, vi è pertanto la necessità di procedere in tempi brevi alla predisposizione della successiva tappa di riempimento – tappa 3 – a margine della tappa 2 e della tappa 1. Essa è già prevista dal Piano di gestione dei rifiuti cantonale (PGR) e rientra nella misura contenuta nella scheda V7 del PD quale *Dato acquisito* (DA).

In considerazione dell'ubicazione e delle sue capacità ricettive, la terza tappa della discarica di Stabio si rivela particolarmente idonea per far fronte alle esigenze a medio termine del settore edile regionale.

Se, da un lato, il Cantone, in base alle normative federali in materia, è tenuto a pianificare il fabbisogno in termine di volume da adibire a discarica e le ubicazioni delle discariche, esso può, per questo tipo di rifiuti, prendere tutti i provvedimenti necessari atti a facilitarne lo smaltimento (art. 31c cpv. 2 della Legge federale sulla protezione dell'ambiente, LPAmb). Proprio in quest'ottica, ritenuta la situazione critica in Ticino per quanto attiene al processo di smaltimento dei rifiuti edili, lo scrivente Consiglio ritiene necessaria una gestione in proprio della discarica. Le motivazioni a sostegno di questa decisione sono le seguenti:

- una migliore accettazione da parte della popolazione di questo tipo di impianti;
- lo snellimento delle procedure per la loro messa in esercizio;
- la garanzia di un loro esercizio ineccepibile, sia dal profilo ambientale che tecnico e finanziario;
- attraverso tariffe adeguate, la regolazione del mercato evitando situazioni troppo sfavorevoli al riciclaggio, di cartello o di monopolio (ipotesi non remota data la situazione geografica del Ticino) ed equilibrando l'offerta;
- eventuali proventi potranno essere destinati a sostenere la politica cantonale di gestione dei rifiuti, in particolare finanziando i provvedimenti per la riduzione di rifiuti e per il riciclaggio ed i risanamenti dei siti contaminati.

L'utilizzo dei proventi come appena indicato, rappresenta una risposta, seppur parziale, a quanto richiesto dalla Mozione 986 del 23 settembre 2013 presentata da Francesco Maggi per il gruppo dei Verdi «Riciclare invece di intasare le discariche. Introduzione di una tassa sugli inerti primari per finanziare il riciclaggio dei rifiuti inerti ed edili».

Come indicato nel messaggio n. 7184 del 20.6.2016, concernente il pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali, la gestione in proprio di una discarica può dunque contribuire ad un aumento dei ricavi per il Cantone (vedi misura 7.1.6). Benché il Parlamento si sia espresso sostanzialmente in modo favorevole, esprimeva qualche dubbio sulla reale necessità di questa proposta.

Tenuto conto delle motivazioni sopra elencate, si ritiene effettivamente necessario sottoporre al Gran Consiglio una proposta di modifica della Legge di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) per conferire la necessaria base legale a questa modalità operativa e una specifica richiesta di credito per permetterne la messa in esercizio, credito che sarà interamente coperto dalle entrate derivanti dalla tariffa di deposito.

Lo scrivente Consiglio mantiene dunque la proposta, proponendola, con specifici dispositivi, separatamente dal decreto legislativo riguardante l'approvazione del PUC e la sua attuazione, in modo tale da permettere al Parlamento di decidere liberamente sulla gestione in proprio della discarica senza per questo ritardare l'approvazione dell'atto pianificatorio.

II. IL CONTESTO GIURIDICO E PIANIFICATORIO

II.1 In generale

La Legge federale sulla protezione dell'ambiente (art. 31) e l'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (art. 4 e 5) danno compito ai Cantoni di determinare il fabbisogno di impianti per il trattamento dei rifiuti e delle discariche, deciderne le ubicazioni, trascriverle nei piani direttori e provvedere alla delimitazione delle necessarie zone d'utilizzazione a livello locale.

A livello cantonale, i principali strumenti per l'attuazione di questa politica sono il Piano di gestione dei rifiuti (PGR) e il Piano direttore (PD), che garantiscono in modo complementare la pianificazione delle discariche (scheda V7) e il riciclaggio degli scarti edili (scheda V6). Nel PGR figura l'elenco di tutte le discariche, comprese quelle di dimensioni ridotte (minimo 10'000 m³ compatti secondo l'art. 9 ROTR). Il PD, dal canto suo, riprende unicamente le discariche con un volume superiore a 100'000 m³ compatti, dimensione minima imposta dall'art. 37 dell'OPSR per le discariche di tipo B.

II.2 Piano di gestione dei rifiuti

Secondo il diritto federale (art. 4 OPSR) i Cantoni sono tenuti ad allestire un Piano di gestione dei rifiuti (PGR) che contiene le misure per prevenire la formazione di rifiuti, le misure per riciclare i rifiuti, il fabbisogno in termini di impianti per lo smaltimento di rifiuti urbani, il fabbisogno in termini di volume da adibire a discarica e le ubicazioni delle discariche (piano di gestione delle discariche) e infine i comprensori di raccolta necessari. Il PGR deve essere aggiornato ogni 5 anni.

Conformemente al PGR, i Cantoni decidono inoltre l'ubicazione delle discariche e degli altri impianti di trattamento importanti, trascrivendo le ubicazioni previste nei piani direttori e delimitando le necessarie zone di utilizzazione (art. 5 OPSR).

Nel nostro Cantone già negli anni 1988-1990 è stato messo a punto un *Concetto cantonale per lo smaltimento dei detriti edili e di scavo* (approvato dal Consiglio di Stato nel dicembre 1990).

Tale documento ha consentito una prima valutazione dei quantitativi di rifiuti edili prodotti nel Cantone e ha permesso di pianificare e realizzare in tempi brevi una serie di discariche pubbliche e regionali (Stabio, Coldrerio, Rancate, Melide, Barbengo, Canobbio, Lopagno, Curio, Cadro, Croglio, Gudo, Gordevio, Lumino, Lodrino, Giornico e Bedretto), necessarie per far fronte alla penuria di siti di deposito definitivi venutasi a creare dopo la metà degli anni Ottanta, in seguito al notevole incremento dell'attività dell'edilizia.

Nel corso del 2003 il Dipartimento del territorio, d'intesa con la Società svizzera impresari costruttori Sezione Ticino (SSIC TI), ha riattivato il Gruppo di Lavoro Discariche con l'obiettivo di reperire ubicazioni idonee per la realizzazione di discariche per materiali inerti, in particolare nelle regioni periferiche del Cantone. Il gruppo ha prodotto un rapporto

preliminare nell'ottobre 2003, un rapporto finale nel dicembre 2004 e un aggiornamento nel gennaio 2006, quest'ultimo contenente 18 schede di dettaglio concernenti altrettante proposte di nuove discariche, per un volume utile totale di 5.4 mio di m³ compatti. Sulla base di questo studio si è proceduto all'aggiornamento del cap. C del PGR nel gennaio 2006. Esso è poi stato nuovamente modificato a tre riprese (2007, 2012, 2014), parallelamente al Piano direttore. Nel settembre 2007 con l'inclusione delle discariche per materiali inerti di Magadino (Quartino), di Blenio (Torre, località Crenn-Prato), della Valle Malvaglia e lo stralcio delle discariche per materiali inerti nel Comune di Blenio a Olivone (Marzano) e Torre (Piazza).

Nel corso del 2011, constatata l'impossibilità di garantire il deposito di materiali inerti per i prossimi 20 anni come prescritto dall'allora OTR e preso atto della necessità di pianificare e aprire nuove discariche, il Consiglio di Stato ha attribuito un mandato esterno per la ricerca di nuovi siti adatti a tale scopo su tutto il territorio cantonale.

I risultati dello studio sono confluiti in un primo aggiornamento del PGR e del PD avvenuto nell'ottobre 2012 con il quale è stata aggiornata la capacità indicativa della discarica in Bassa di Personico (tappe 1-3) e sono state incluse le discariche per materiali inerti di Cresciano (Cava) e Iragna/Lodrino (Blon). In seguito il PGR e il PD sono stati nuovamente aggiornati nel giugno 2014 (entrata in vigore modifiche scheda V7 PD novembre 2015), con l'integrazione di nuove ubicazioni per discariche sufficienti in linea teorica a soddisfare il fabbisogno futuro in volume di deposito.

Con riferimento alla discarica tipo B di Stabio il PGR prevede la realizzazione di una terza tappa della discarica con capacità indicativa di 800'000 m³ compatti.

Per completezza d'informazioni si segnala che fra dicembre 2017 e gennaio 2018 è stata posta in consultazione la revisione completa del PGR, elaborato sulla base della nuova Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR) e valido per il periodo 2018-2022. Sul fronte delle discariche esso riprende lo stesso elenco già contenuto nel PGR attualmente in vigore. Il documento sarà adottato dal Consiglio di Stato entro fine estate 2018.

II.3 Il Piano direttore cantonale (PD)

Il PD tratta le discariche per materiali inerti nella scheda V7 "Discariche", la quale definisce gli indirizzi legati alla gestione dei rifiuti edili e la pianificazione delle discariche (ubicazione e dimensioni).

A differenza del PGR il Piano direttore cantonale riprende solo le discariche con un volume utile di almeno 100'000 m³ compatti o che servono anche altri comprensori di raccolta. Nel contempo indica la possibilità da parte del Cantone di autorizzare discariche con una capacità inferiore, se opportuno viste le condizioni geografiche.

La discarica tipo B di Stabio è indicata nella scheda V7, strumento pianificatorio di ordine superiore e cresciuto regolarmente in giudicato (v. art. 15 Lst). L'aggiornamento della scheda V7, entrata in vigore nel novembre 2015, indica unicamente la volumetria indicativa della terza tappa, quantificata in 800'000 m³ compatti.

II.4 Il Piano regolatore del Comune di Stabio

La revisione del PR comunale di Stabio è stata approvata con le risoluzioni n. 2120 del 7 maggio 2002 e n. 4963 del 22 ottobre 2002 (decisione parti sospese). Il PR è stato successivamente completato con ulteriori varianti d'adeguamento.

Con riferimento al comparto della discarica per materiali inerti in località Cà del Boscat si osserva che, con la decisione d'approvazione della revisione del PR comunale del 7 maggio 2002, il CdS ha approvato esclusivamente il settore nord della discarica (tappa 1; area non boschiva già parzialmente in uso quale discarica sulla base di un'autorizzazione cantonale a costruire e di una licenza comunale). Nel contempo ha sospeso l'approvazione del settore sud della discarica (tappa 2), in quanto subordinata all'esito della procedura di dissodamento per l'area forestale interessata dall'intervento e dell'attualizzazione del Rapporto sull'impatto ambientale 1995 (RIA di prima fase, necessario visto che raggiunge il limite minimo di 500'000 m³ compatti fissato dall'OEIA). Successivamente, con la decisione n. 6738 del 19 dicembre 2007, il Consiglio di Stato, richiamate le considerazioni e condizioni esposte nell'attualizzazione del RIA e l'autorizzazione da parte del Dipartimento al dissodamento forestale, ha approvato l'assetto pianificatorio relativo al settore sud della discarica (tappa 2), la cui decisione era stata sospesa con la ris. del CdS n. 2120 del 7 maggio 2002. Con la stessa decisione, considerato che la realizzazione del completamento della A394 Stabio est/Gaggiolo non risultava realizzabile a breve termine, è stata revocata la richiesta di definire nuovi accessi per la seconda tappa della discarica. L'allacciamento viario garantito dal PR comunale è stato ritenuto sufficiente.

II.5 Progetti infrastrutturali di interesse sovracomunale

Il comprensorio di riferimento della discarica è interessato in particolare da due progetti viari consolidati, uno ferroviario ed uno stradale, i quali sono stati oggetto di iter procedurali ai sensi delle rispettive leggi settoriali.

II.5.1 Ferrovia Mendrisio-Stabio-Varese (FMV)

Il progetto della nuova linea ferroviaria FMV è stato ultimato e la sua messa in esercizio è avvenuta il 10 dicembre 2017. L'intervento è legato all'attuazione di misure compensative di valorizzazione ambientale e da misure fiancheggiatrici di carattere infrastrutturale.

II.5.2 Strada A394

Il tracciato stradale è ritenuto, dal profilo giuridico, pianificatoriamente consolidato dal Piano generale (PG) e dal PR di Stabio.

Considerata la valenza nazionale e internazionale dell'opera il Cantone ha richiesto alla Confederazione, nell'ambito della revisione del piano settoriale dei trasporti, che questa arteria fosse inserita quale rete base delle strade nazionali (SN).

Il Consiglio federale ha accettato la richiesta cantonale e, nel messaggio all'indirizzo delle Camere, ha inserito il collegamento con il valico del Gaggiolo quale rete base delle SN. Il Parlamento ha accolto la proposta, ma ha deciso di collegare il progetto d'assunzione di ca 400 km di strade cantonali con quello della modifica della legge sul contrassegno stradale (aumento della vignetta da 40 a 100 CHF all'anno e introduzione di un contrassegno bimestrale al prezzo di CHF 40), in modo tale da garantire la copertura dei costi.

Con l'esito positivo della votazione popolare del 24 novembre 2013 relativa al referendum promosso contro la modifica del prezzo del contrassegno stradale, la strada A394 è rimasta di competenza cantonale.

In data 12 febbraio 2017, Popolo e Cantoni hanno approvato il decreto federale concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA). È così assicurata la possibilità di migliorare la rete di trasporto in tutta la Svizzera. Tra le tratte che rientrano di competenza nazionale figura pure quella in oggetto.

III. LO STRUMENTO DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE CANTONALE (PUC)

III.1 In generale

Considerata la necessità e l'urgenza di assicurare la continuità dello smaltimento dei rifiuti edili nel comprensorio del Mendrisiotto e del Sottoceneri in generale e dunque l'interesse pubblico della realizzazione della terza tappa della discarica a Stabio, l'autorità cantonale ha optato per l'elaborazione di uno strumento pianificatorio a livello cantonale (PUC), piuttosto che delegare questa procedura alla modifica del piano di utilizzazione locale.

Il PUC è uno strumento di pianificazione del Cantone, definito dall'art. 44 Lst, atto a stabilire scopo, luogo e misura dell'uso ammissibile del suolo per le aree di interesse cantonale o sovracomunale. Esso è inteso a promuovere l'attuazione degli obiettivi pianificatori cantonali del PD e di compiti cantonali, come pure la realizzazione di costruzioni d'interesse cantonale o sovracomunale.

III.2 Cronistoria del PUC della discarica di Stabio

Conformemente all'art. 45 Lst, la procedura di adozione del PUC ha preso formalmente avvio con un'informazione preliminare al Gran Consiglio, al Municipio di Stabio, al Municipio di Cantello (Provincia di Varese) e all'Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio (v. lettera del Dipartimento del territorio del 16 dicembre 2011).

I contenuti del progetto di PUC sono poi stati illustrati, dapprima all'esecutivo comunale di Stabio (16 aprile 2013) e in seguito a tutti gli interessati durante la serata pubblica svoltasi a Stabio il 7 maggio 2013 (art. 45 cpv. 2 Lst).

Per quanto riguarda il progetto di realizzazione di una terza tappa per la discarica di Stabio gli enti pubblici e la popolazione erano già stati informati tramite la procedura di consultazione per l'aggiornamento del PGR svolta nel corso del 2005.

Ne è seguita la fase di deposito del progetto di PUC, pubblicato unitamente alla domanda di dissodamento e al rapporto dell'impatto sull'ambiente (Fase I), dal 13 maggio al 12 giugno 2013 presso la cancelleria comunale. Entro i termini stabiliti erano state inoltrate 4 osservazioni.

Il PUC, adottato dallo scrivente Consiglio con ris. n. 359 del 22 gennaio 2014, è stato approvato dal Gran Consiglio con decreto legislativo del 16 aprile 2014.

Contro il medesimo, il Comune italiano di Cantello e sei suoi abitanti sono insorti con due separati ricorsi davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. Con sentenza del 12 febbraio 2016 il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto entrambi i ricorsi e ha annullato il decreto legislativo del 16 aprile 2014. A mente dell'Autorità giudiziaria non sono stati rispettati i principi d'avvio della procedura prescritti dalla Convenzione Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, ratificata dalla Svizzera il 16 settembre 1996 (allestimento del RIA di prima fase nelle modalità previste dagli art. 2 cpv. 4 e art. 3 e seg. della Convenzione).

Conformemente all'art. 3 cpv. 3 della Convenzione, il progetto di PUC è stato dunque trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, alla Regione Lombardia, alla Provincia di Varese e al Comune di Cantello.

Il contenuto delle osservazioni pervenute è stato analizzato e, successivamente, è stato affinato il progetto del PUC.

Ne è seguito un nuovo deposito degli atti per la procedura di informazione e partecipazione in applicazione all'art. 45 Lst (progetto PUC, domanda di dissodamento e

rapporto dell'impatto sull'ambiente - Fase I), dal 16 novembre al 16 dicembre 2017, con pubblicazione presso la Cancelleria comunale. Entro i termini stabiliti sono state inoltrate 8 osservazioni (v. capitolo VII.).

III.3 Procedura di adozione

Il PUC è adottato dallo scrivente Consiglio di Stato contestualmente al licenziamento del presente messaggio (art. 45 cpv. 3 Lst).

La sua approvazione da parte del Gran Consiglio (art. 46 cpv. 1 Lst) sarà seguita dalla pubblicazione a cura del Dipartimento del territorio (art. 46 cpv. 2 Lst), durante la quale i Comuni interessati, ogni cittadino attivo nei Comuni interessati e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione potranno presentare ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 47 cpv. 1 Lst).

IV. I CONTENUTI PRINCIPALI DEL PUC

IV.1 Componenti formali

Gli atti che costituiscono formalmente il PUC Discarica di tipo B di Stabio (tappa 3) sono:

- I - Documento che integra il rapporto di pianificazione, il programma di realizzazione e le norme d'attuazione;
- II - Rappresentazione grafica "Piano delle zone e Piano dell'urbanizzazione", scala 1:2500;
- III - Rapporto d'impatto ambientale (RIA 1° fase) - rapporto tecnico + allegati.

IV.2 Componenti materiali

I contenuti del PUC sono descritti nel capitolo 6 del rapporto di pianificazione, al quale si rimanda per le informazioni di dettaglio. In questa sede si ribadisce soltanto che esso mira alla realizzazione di una terza tappa della discarica di tipo B della capacità indicativa di 850'000 m³ compatti. All'interno del perimetro della discarica è permessa un'attività di lavorazione di materiale di scavo, composta da un vaglio mobile, finalizzata esclusivamente alla selezione del materiale per il suo deposito definitivo.

Avendo la discarica di tipo B una capacità superiore ai 500'000 m³ compatti il PUC è accompagnato dall'allestimento di un Rapporto dell'impatto sull'ambiente (RIA)³. (OEIA, cfr. cifra 40.4 dell'allegato).

Mentre tutti i dettagli progettuali sono descritti nel rapporto di pianificazione, il RIA pianificatorio (I° fase) si occupa essenzialmente degli impatti sull'ambiente e delle misure di mitigazione-compensazione riguardanti prevalentemente l'ubicazione, l'organizzazione territoriale e la sistemazione finale (paesaggistica e naturalistica) della discarica tappa 3. Per contro, conformemente alle disposizioni dell'Ordinanza sull'esame di impatto ambientale OEIA, gli aspetti ambientali relativi all'esercizio sono demandati al RIA principale (di II° fase), che affiancherà la domanda di costruzione del progetto definitivo della discarica.

Di seguito si riprendono i tratti principali del progetto.

³ OEIA, cfr. cifra 40.4 dell'allegato

IV.2.1 Ubicazione e dimensione dell'area vincolata

Le superfici interessate dagli interventi previsti dal PUC si concentrano su quelle necessarie per l'attuazione della terza tappa della discarica.

Esse sono composte da:

- 48'617 mq di terreno situato sul fianco est della tappa 2. Esso è costituito da bosco di pendio, dal sedime privo di vegetazione "ex-Miranco" - oggi risanato ed integrato nel progetto - e in minima parte da bosco planiziale. Per l'area boschiva si rende necessaria una procedura di dissodamento. Quest'ultimo avrà carattere temporaneo, in quanto a chiusura della discarica ci sarà un ripristino totale in loco della superficie forestale sottratta;
- ca. 18'200 mq dell'attuale discarica (tappa 1+2). La tappa 3 si sovrappone in parte alle tappe precedenti lungo tutto il fronte est. La posizione e la forma della zona agricolo-estensiva prevista all'interno della tappa 1+2 è parzialmente ripresa e riproposta nella versione definitiva della sistemazione naturalistica finale dell'intera discarica, compatibilmente con i vincoli di rimboschimento richiesti dal progetto.

IV.2.2 Accessi

Con riferimento all'allacciamento viario il PUC vincola quale strada d'accesso alla discarica il tracciato definito in base alle condizioni dettate dalla realizzazione del progetto ferroviario FMV. Il tracciato individuato quale strada di servizio riprende quanto concordato tra i Servizi cantonali, le FFS, il Municipio di Stabio e il gestore della discarica, il 27 maggio 2007, vale a dire, partendo dal sottopasso di Via Vite (limitatamente alla parte che interessa la linea ferroviaria), esso si sviluppa a lato della ferrovia, in modo da non entrare in conflitto con la fascia di rispetto del torrente, per poi riprendere in parte la strada esistente e immettersi sul ponte di carattere transitorio per l'attraversamento del Gaggiolo. Questo tracciato stradale si pone in conflitto con l'area interessata dalla realizzazione della A394, la quale, oltre ad essere consolidata pianificatoriamente, assume carattere prioritario. Considerata la funzionalità del collegamento, a servizio della discarica, il limitato carattere temporale legato al completamento della stessa, ed il grado d'incertezza che contraddistingue i tempi di realizzazione della A394, si ritiene comunque temporaneamente sostenibile la soluzione individuata. Si evidenzia che l'allacciamento viario qui descritto non comporta manufatti o opere che devono essere demolite nel caso di realizzazione della A394.

Il PUC definisce il carattere provvisorio della misura, associandola al periodo di completamento della discarica e a quello d'attuazione delle misure di ripristino.

Con il cessare della sua funzione di strada d'allacciamento alla discarica, ad eccezione del sottopasso FFS ed all'allacciamento su Via Vite, la strada sarà smantellata così come il relativo ponte sul Gaggiolo.

Nel caso d'avanzamento dei lavori riguardante la A394, secondo una tempistica che dovesse mettere in discussione l'allacciamento viario nel periodo di funzionamento della discarica, il PUC dovrà essere adeguato con un tracciato alternativo. A questo proposito il PUC individua da subito una soluzione sostitutiva di carattere indicativo, la quale andrebbe affinata nel caso dovesse essere implementata. Essa prevede il prolungamento del sottopasso FFS di Via Vite sotto la superstrada, per poi proseguire a contatto con la A394, spostarsi sull'altro lato del corso d'acqua, fino a raggiungere l'attuale accesso alla discarica. Questo tracciato dovrà svilupparsi all'interno dell'area di cantiere che sarà riservata per la realizzazione della A394, salvaguardando, nella maggior misura possibile, lo spazio di pertinenza del fiume Gaggiolo.

V. IL DISSODAMENTO

V.1 Considerazioni generali

La realizzazione della discarica determinerà il dissodamento temporaneo di un'area boschiva di 48'617 mq riguardante la tappa 3 della discarica e successivo rimboschimento in loco.

Nel contempo è previsto il dissodamento definitivo di 14'072 mq riguardante la tappa 2 della discarica, dove vi era già un'autorizzazione al dissodamento del 19.12.2007 per la quale vi è la necessità di rimboscare un'altra superficie (fmn 1256).

Questa misura si rende necessaria, quale conseguenza all'accordo internazionale preso tra le autorità cantonali e quelle italiane limitrofe (Provincia di Varese, Comune di Cantello)⁴, nel quale è stata stabilita una quota massima di riempimento per la tappa 1 - pari a 403.0 mslm - da non superare dal rilevato della discarica o da eventuali elementi strutturanti (ivi comprese eventuali alberature ad alto fusto). Per la seconda tappa la quota massima non è più stata fissata a 403.0 mslm, ma con la possibilità di aumentare gradatamente verso il culmine della collina a sud con una pendenza del 5% circa. Lo scopo di tale concordato è stato quello di garantire un periodo di irraggiamento solare soddisfacente per le abitazioni poste a ridosso della discarica su territorio italiano.

L'accordo internazionale ha pertanto pregiudicato la possibilità di rimboschimento compensativo su parte della superficie di tappa 2 ed in particolare sul piano sommitale del rilevato. Di conseguenza con il presente progetto di PUC si è pertanto convenuto di spostare parte del compenso forestale lungo le scarpate della tappa 1.

Le superfici di rimboschimento ammontano a 65'496 mq e permettono quindi di compensare quantitativamente tutte quelle dissodate, con un'eccedenza di 2'807 mq.

Conformemente agli artt. 5 LC Fo e 7 cpv. 1 e 2 RLC Fo, il Dipartimento del territorio ha allestito una domanda di dissodamento (v. allegato) che è stata depositata congiuntamente al progetto di PUC presso la cancelleria del Comune di Stabio dal 16 novembre al 16 dicembre 2017.

Giusta l'art. 12 L Fo l'inclusione della foresta in una zona di utilizzazione nell'ambito di una modifica del piano di utilizzazione è subordinata ad un permesso di dissodamento. La Legge sul coordinamento delle procedure (LCoord) disciplina il coordinamento delle procedure nei casi in cui la costruzione o la trasformazione di edifici o impianti necessiti decisioni di più autorità (v. art. 1 LCoord).

Secondo l'art. 7 cpv. 2 lett. b LCoord, la procedura direttrice da applicare per giungere alla decisione globale, nel caso in esame, è quella pianificatoria.

Concretamente, quindi, la domanda di dissodamento allestita dal Dipartimento del territorio è sottoposta al Gran Consiglio per il rilascio dell'autorizzazione di dissodamento nell'ambito della decisione globale sull'approvazione del PUC (cfr. art. 10 e 12 LCoord).

A tal fine, precisato che tutti i servizi cantonali interessati⁵ e l'Ufficio federale dell'ambiente⁶ hanno formulato un preavviso favorevole sul dissodamento, lo scrivente Consiglio esprime di seguito il proprio parere in qualità di autorità specializzata (cfr. artt. 3 cifra 5 e 8 cpv. 1 lett. b LCoord e 5 LC Fo).

⁴ Si veda verbale della riunione plenaria tenutasi presso il Consolato d'Italia a Lugano il 17.04.2007

⁵ Ufficio della pianificazione locale, Ufficio della natura e del paesaggio, Ufficio della caccia e della pesca, Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo e Sezione forestale.

⁶ Secondo l'art. 6 cpv. 2 lett. a L Fo, l'UFAM deve essere sentito quando il dissodamento previsto è superiore a 5'000 mq.

V.2 Parere sulle condizioni di dissodamento (art. 8 cpv. 1 lett. b LCoord)

- Secondo l'articolo 3 LFo l'area forestale non va diminuita. La foresta deve essere conservata quale ambiente naturale di vita e nella sua estensione e ripartizione geografica. Deve inoltre poter continuare a svolgere le sue funzioni protettive, sociali ed economiche (cfr. art. 1 cpv. 1 LFo; DTF 117 Ib 327 consid. 2). Ne consegue che i dissodamenti sono di principio vietati (art. 5 cpv. 1 LFo).

Si considera dissodamento ogni cambiamento, durevole o temporaneo, delle finalità del suolo boschivo (art. 4 LFo). Giusta l'art. 5 cpv. 2 LFo può venire concessa una deroga se la/il richiedente comprova l'esistenza di gravi motivi preponderanti rispetto all'interesse alla conservazione della foresta e se sono adempiute le seguenti condizioni:

- a) l'opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto nel luogo previsto;
- b) l'opera soddisfa materialmente le condizioni della pianificazione del territorio;
- c) il dissodamento non comporta seri pericoli per l'ambiente.

Non sono considerati gravi motivi gli interessi finanziari, quali uno sfruttamento più redditizio del suolo o l'acquisizione di terreno a buon mercato per scopi non forestali (art. 5 cpv. 3 LFo). Inoltre, va tenuto conto della protezione della natura e del paesaggio (art. 5 cpv. 4 LFo).

Affinché la legge raggiunga il suo scopo, cioè la conservazione dell'area boschiva, è necessario che le autorizzazioni di dissodamento siano concesse solo in via eccezionale e secondo severi criteri. L'interesse a conservare intatta la foresta viene assunto in ogni caso come dato e non deve essere dimostrato neanche quando si tratta di una ben determinata area destinata al dissodamento.

Molto più importante, invece, è dimostrare che le ragioni del dissodamento sono preponderanti rispetto all'interesse a conservare la foresta. L'imperativo di conservare quest'ultima vale indipendentemente dallo stato, dal valore e dalla funzione dell'area in questione e si estende anche a parcelle di bosco piccole o non curate (DTF 117 Ib 327 consid. 2).

A norma dell'art. 7 cpv. 1 LFo, ogni dissodamento va compensato in natura nella medesima regione. Eccezionalmente tale compenso può effettuarsi in altre regioni per riguardo ad aree agricole privilegiate oppure a zone di pregio ecologico o paesistico particolare (art. 7 cpv. 2 LFo). Secondo l'art. 7 cpv. 3 LFo, invece del compenso in natura, in casi eccezionali, è possibile adottare provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio. In base all'art. 14 del Regolamento della legge cantonale sulle foreste (RLCFo), al proprietario che non è in grado di provvedere al rimboschimento di compensazione è fatto obbligo di versare una tassa, destinata a interventi in altre regioni approvati dalla Sezione.

Giusta l'art. 15 RLCFo è prelevato pure un contributo di compensazione, equivalente alla metà della differenza tra il valore di stima ufficiale della superficie boschiva ed il valore assunto a seguito della nuova utilizzazione, dedotti i costi del compenso di cui all'art. 14 RLCFo. L'art. 11 cpv. 1 OFo, infine, stabilisce che l'obbligo di fornire il compenso in natura o di assumere provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio deve essere menzionato nel registro fondiario su indicazione dell'autorità forestale cantonale competente.

- Nel caso concreto, il dissodamento a carattere temporaneo di 48'617 mq interessa un'area forestale di discreto valore; di qualità ma non rara sul piano locale-regionale. Non presenta contenuti esclusivi tali da non permetterne a lungo termine la naturale ricostituzione.

Oggetto del dissodamento è pure il sedime ex-Miranco. Nel corso del 2008 si è reso necessario un intervento in bosco con lo scopo di risanare una vecchia discarica iscritta quale sito contaminato nel catasto cantonale dei siti inquinati. Il risanamento ha comportato il taglio di una superficie boschiva di ca. 6'800 mq. Questo intervento non è stato sottoposto a domanda di dissodamento. I lavori di risanamento sono stati terminati nel 2010 ed il sedime si presenta attualmente praticamente privo di vegetazione. Esso è comunque da considerarsi giuridicamente di natura boschiva. L'opera prevista è vincolata all'ottenimento di una deroga al divieto di dissodamento sancito nell'art. 5 LFo. Le condizioni generali da ottemperare cumulativamente per l'ottenimento di una simile deroga, esposte nel considerando precedente, vengono qui di seguito analizzate in dettaglio.

Prova della necessità (art. 5 cpv. 2 LFo)

Secondo quanto esposto ai capitoli 0 e 0 del presente messaggio, il progetto di discarica risponde a un interesse pubblico d'ordine superiore, il quale nelle concrete circostanze deve essere considerato preponderante rispetto alla conservazione della foresta.

Ubicazione vincolata (art. 5 cpv. 2 lett. a LFo)

L'ubicazione indicativa della tappa 3 di discarica è stata definita nell'ambito dei lavori per l'allestimento del PGR e della scheda di PD V07.

Considerato che la scelta dell'area di riempimento sarebbe giocoforza ricaduta in ambito boschivo, per la definizione del perimetro è stato svolto un rilievo della vegetazione e del valore ecologico, atto ad individuare le zone di minor pregio naturalistico da "sacrificare" per la discarica, rispettivamente le aree di maggiore valenza da mantenere e tutelare nell'ambito del progetto.

Congruenza con la pianificazione del territorio (art. 5 cpv. 2 lett. b LFo)

Come già rilevato (v. capitolo II.), la discarica in oggetto è contemplata nel PGR e nella scheda V7 di Piano direttore cantonale. Ne consegue che la congruenza con la pianificazione è data sia a livello formale che materiale. A livello procedurale, il PUC costituisce la procedura direttrice alla quale è collegato il presente preavviso di dissodamento. Le esigenze di ordine pianificatorio possono quindi dirsi soddisfatte.

Pericoli per l'ambiente (art. 5 cpv. 2 lett. c LFo)

Dal profilo ambientale, non si intravedono pericoli diretti che potrebbero insorgere in seguito all'allontanamento dell'area forestale, quali erosione, caduta sassi, valanghe, frane, incendi, alluvioni, o altri danni incompatibili con il diritto federale sulla protezione dell'ambiente. Si può dunque ritenere che il progetto soddisfi anche questo requisito.

Protezione della natura e del paesaggio (art. 5 cpv. 4 LFo)

Il progetto comporta una perdita temporanea di superficie boschiva, all'interno di un comparto naturale di un certo valore naturalistico e paesaggistico (comparto Gaggiolo-S.ta Margherita). La temporanea assenza del bosco potrà generare pure degli impatti di carattere paesaggistico.

Gli impatti generati saranno mitigati e compensati grazie a diverse misure integrate nel progetto.

Le misure di compensazione e di mitigazione (FO 01 e FO 02, da NA-01 a NA-03 e PA-1 e PA-2 secondo il capitolo 7 del PUC) sono da realizzare integralmente.

Compenso per il dissodamento (art. 7 LFo)

Il dissodamento temporaneo di 48'617 mq dovrà essere integralmente compensato sugli stessi mappali mediante la messa a dimora di alberi e di arbusti autoctoni adatti alla stazione (ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LFo). Parimenti ci sarà un rimboschimento pari a 16'879 mq concernente il fmn 1256 quale misura sostitutiva alla mancata attuazione di quanto stabilito con l'autorizzazione della tappa 2 della discarica.

Il rimboschimento compensativo dovrà essere protetto contro i danni che possono venir causati dalle persone, dalla selvaggina o dagli animali da pascolo. Inoltre, va limitata con le indispensabili misure preventive la diffusione di essenze invasive indesiderate (neofite). In vista del ripristino dell'area silvestre dovrà essere elaborato un progetto dettagliato, opportunamente coordinato con le esigenze di ordine tecnico e con l'avanzamento a tappe della discarica, verificato da parte della Sezione forestale. Premesso che siano rispettate le condizioni sopra esposte e che sia assicurata una gestione efficace dei soprassuoli per almeno 20 anni dopo la messa a dimora, le misure di rimboschimento compensativo previste potranno essere considerate sufficienti. Per la delimitazione della superficie oggetto di dissodamento fa stato quella indicata nella planimetria allegata (in scala 1:2'000) timbrata dalla Sezione forestale Cantone Ticino con data 11 giugno 2018.

- Le osservazioni pervenute ai servizi cantonali nel periodo di pubblicazione degli atti (PUC, RIA e domanda di dissodamento) non concernono espressamente il tema del dissodamento.

Dal profilo formale, la sottoscrizione della domanda di dissodamento da parte dei proprietari dei fondi interessati non è necessaria per procedure di dissodamento coordinate con la pianificazione del territorio. Trattandosi, nel caso specifico, di una domanda di dissodamento legata alla procedura di adozione del PUC, il presupposto della pubblica utilità è insito nell'elemento pianificatorio.

Nel merito, va anzitutto evidenziato il coordinamento tra lo strumento pianificatorio (PUC) e la procedura di dissodamento in ossequio a quanto previsto dall'art. 12 LFo. In quest'ottica lo scrivente Consiglio rileva che le due procedure sono perfettamente congruenti. In considerazione di quanto espresso in precedenza, il perimetro dell'area da dissodare corrisponde appieno alle necessità del progetto.

Il dissodamento di 48'617 mq è previsto a tappe e sarà integralmente di natura temporanea. Ciò significa che l'area della discarica verrà, una volta colmatata, rinverdita e ricostituita a bosco. Le progressive tappe di dissodamento saranno compensate in loco, sugli stessi fondi e nella medesima situazione planimetrica originaria, seguendo cronologicamente l'avanzamento dei lavori di riempimento della discarica. Questo modo di procedere consentirà di contenere, in fase di apertura della discarica, gli impatti che inevitabilmente si avranno sul paesaggio.

Si evidenzia inoltre che la scelta delle specie da mettere a dimora dovrà tener conto delle vigenti leggi in materia, e che la piantagione dovrà essere eseguita da personale appositamente formato e sarà finalizzata al recupero, con il passare degli anni, delle funzioni forestali temporaneamente perse.

Il manto silvestre ricostituito dovrà inoltre essere gestito e opportunamente protetto, fintanto che raggiungerà uno stadio di sviluppo in cui sia possibile lasciarlo alla propria evoluzione e alla successiva gestione forestale. Ciò considerato, si può affermare che sussistono garanzie sufficienti affinché gli ambienti naturali (flora e fauna) persi durante la fase di cantiere possano confacentemente essere recuperati a lavori ultimati. Quantunque non sia corretto parlare di "mutilazione" e di "deturpazione", è evidente che occorreranno alcuni decenni per una ricomposizione completa del quadro paesaggistico attuale.

Per quanto riguarda il legname presente in loco, che dovrà pure essere abbattuto secondo le regole dell'arte da personale specializzato, esso potrà essere commercializzato.

- Sulla scorta di quanto precede, il Consiglio di Stato, in qualità di autorità specializzata ai sensi degli artt. 3 cifra 5 LCoord e 5 LCFo, si esprime favorevolmente sull'annessa domanda di dissodamento del Dipartimento del territorio alle seguenti condizioni:
 - al più tardi entro l'ottenimento della licenza edilizia il Dipartimento del territorio dovrà far elaborare da un ingegnere forestale libero professionista (ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 e 2 RLCFo) e far verificare dalla Sezione forestale un progetto di rimboschimento della superficie dissodata temporaneamente che tenga conto degli avanzamenti previsti a livello tecnico, volto a ricostituire un bosco stanziale che possa garantire, a medio termine, le funzioni forestali oggi assicurate; la Sezione forestale sarà successivamente responsabile di vigilare affinché le misure di rimboschimento per l'area dissodata temporaneamente vengano realizzate in ossequio a tale progetto;
 - a garanzia della buona riuscita del rimboschimento compensativo, l'esecuzione del progetto è finanziata dal Cantone ed eseguita su mandato del Dipartimento del territorio (v. cap. VIII).

VI. PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI

La discarica per materiali inerti di Stabio è prevista dal PGR e dal PD, che ne hanno già analizzato l'ubicazione e riconosciuto la necessità per l'intero comprensorio del Mendrisiotto e in generale del Sottoceneri. L'interesse pubblico e l'ubicazione vincolata dell'impianto, segnatamente la terza tappa, sono stati riconosciuti pure dall'autorità federale tramite preavviso positivo all'istanza per il dissodamento coordinata con la procedura pianificatoria.

La realizzazione della discarica determinerà in effetti la soppressione temporanea di un'area boschiva pari a ca 4.9 ha. La composizione della porzione di bosco dissodato non concerne le formazioni forestali di maggior pregio; queste aree saranno completamente rimboscate, così come lo sarà una parte della tappa 1, in sostituzione dell'impossibilità di rimboscare una parte della tappa 2 conseguentemente agli accordi internazionali presi con le autorità italiane. A discarica esaurita, oltre alla ricucitura dal profilo paesaggistico sulla base di un miglior inserimento nella morfologia del sito dell'intero intervento (tappe 1+2+3), al rimboschimento compensativo per l'area forestale dissodata e al ripristino di alcuni percorsi pedonali, il comprensorio allargato sarà valorizzato da misure di compensazione naturalistica. Alcune saranno attuate durante la terza tappa, mentre altre al termine dei lavori di riempimento.

La discarica comporterà, durante l'esercizio, un inevitabile carico ambientale ritenuto comunque sostenibile, come per altro confermato dall'Ufficio federale dell'ambiente.

Gli impatti sull'ambiente, che il progetto intende minimizzare attraverso le misure contenute nel RIA di 1a fase che accompagna il PUC e le misure che saranno integrate nel RIA di 2a fase che accompagnerà la domanda di costruzione, saranno concentrati durante il periodo di attività della discarica.

L'impatto principale risulta essere quello sull'area forestale e sul paesaggio. Grazie però alla sistemazione finale della discarica e alla piantagione compensativa esso sarà

fortemente ridotto; anzi, in virtù anche delle misure di compensazione naturalistiche previste, il comparto sarà valorizzato rispetto all'attuale situazione.

Per quanto concerne l'impatto prodotto dal traffico indotto dall'attività della discarica non si assisterà ad aumenti sensibili del traffico e quindi delle emissioni rispetto alla situazione di completamento della tappa 2.

Gli impatti prevedibili durante il funzionamento della discarica (rumori, polveri) possono essere adeguatamente ridotti tramite le modalità di attuazione, l'annaffiatura e il rinverdimento delle zone aperte, la scrupolosa attuazione di tutte le misure previste dalla legislazione e dalle direttive vigenti per questo tipo di cantieri in materia di protezione dell'ambiente e delle acque.

L'individuazione delle misure da adottare in fase di realizzazione della discarica ed il previsto accompagnamento ambientale, permettono di contenere gli impatti durante la fase di esercizio della discarica nei termini fissati dalla legislazione vigente, mentre le misure compensative da realizzare, unitamente al completamento della rete dei percorsi, valorizzerà il comparto dal profilo naturalistico, paesaggistico, così come la qualifica quale area naturale di svago.

Si osserva che dopo la chiusura della discarica ci sarà un periodo di post-gestione che continuerà per almeno 5 anni per quanto concerne le strutture della discarica (accessi, impianti per l'evacuazione delle acque, scarpate, monitoraggio delle acque sotterranee, ecc.) e per 20 anni per quanto concerne la piantagione compensativa (manutenzione, reintegri, lotta alle neofite, ecc.).

Considerato l'interesse pubblico di valenza regionale e l'urgenza per la realizzazione della terza tappa della discarica di tipo B di Stabio, appurata la composizione non particolarmente rimarchevole degli ambienti naturali che verranno soppressi, preso atto dell'adeguatezza delle misure di tipo compensativo e mitigativo dei carichi ambientali determinati dalla costruzione e gestione dell'impianto che verranno adottate, la realizzazione della discarica è ritenuta necessaria, sostenibile e prevalente su altri interessi.

VII. ESITO DELLA PROCEDURA D'INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE

Nell'ambito della procedura d'informazione e partecipazione, avvenuta con il deposito del progetto di PUC presso la cancelleria del Comune di Stabio dal 16 novembre al 16 dicembre 2017, sono stati presentati otto contributi.

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare, il quale doveva raccogliere le osservazioni degli altri enti italiani, è stata concessa una proroga per presentare le osservazioni sino al 22 dicembre 2017.

N.	Osservazioni presentate da:	Data
	Comuni e autorità Svizzeri	
1	Comune di Stabio (rappresentato dal Municipio)	14 dicembre 2017
	Comuni e autorità Italiani	
2	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare	22 dicembre 2017
3	Regione Lombardia	15 dicembre 2017
4	Provincia di Varese	15 dicembre 2017
5	Comune di Cantello (Provincia di Varese)	13 dicembre 2017

	Associazioni	
6	WWF Svizzera italiana	4 dicembre 2017
7	Società svizzera impresari costruttori (SSIC), sezione Ticino	14 dicembre 2017
	Privati cittadini	
8	Adriano Heitmann, Stabio	15 dicembre 2017

Le singole osservazioni sono state esaminate dai servizi del Dipartimento del territorio. Di seguito verrà esposta la sintesi dei contributi presentati e le relative valutazioni del Consiglio di Stato.

Già sin d'ora, si può comunque rilevare che l'esame delle osservazioni pervenute non ha comportato una modifica sostanziale del piano pubblicato né della ponderazione degli interessi sin qui compiuta.

Osservazione n. 1 - Municipio di Stabio

Nello scritto il Municipio formula diverse censure e richieste, alcune delle quali esulano dal progetto del PUC. Il Consiglio di Stato risponde come segue.

1. Elaborazione di una risoluzione del Consiglio di Stato con la quale si decreta l'abbandono del progetto di realizzazione di un centro logistico per la gestione di materiale inerti sul territorio del Comune di Stabio. Tale opzione deve essere stralciata dalla scheda di Piano direttore V6.

Valutazione del CdS

Come risulta dalla tabella 3.3 della scheda V6 del Piano direttore concernente i Centri logistici d'importanza cantonale per la gestione integrata dei materiali inerti (centri A), per il comprensorio del Mendrisiotto l'ubicazione non è ancora stata definita.

Lo stato di consolidamento è infatti quello di "informazione preliminare". Appare dunque prematuro stralciare una potenziale ubicazione nel Mendrisiotto indicata al momento in forma generica, ovvero non riferita ad uno specifico Comune.

2. La somma del volume delle tre tappe della discarica ($350'000 + 416'000 + 850'000 = 1'616'000 \text{ m}^3$ compatti) è superiore dell'11% rispetto alla volumetria contenuta nella scheda V7 del Piano direttore, pari a $1'450'000 \text{ m}^3$ compatti. Viene richiesta la riduzione della volumetria della tappa 3 a $700'000 \text{ m}^3$ compatti al fine di conformarsi alla scheda V7.

Valutazione del CdS

Il volume previsto dalla scheda V7 del PD ha solo carattere indicativo e sussiste quindi un certo margine di manovra. La scheda V7 dedica l'allegato II alla spiegazione dettagliata di questo concetto, al quale si rimanda.

Va inoltre precisato che il volume definito dal PUC per la terza tappa non ha solo finalità utilitaristiche di massimo sfruttamento degli spazi a disposizione, ma dipende in buona parte dalla volontà di un corretto inserimento paesaggistico finale della discarica (tappe 1+2+3) nel contesto delicato delle colline del Mendrisiotto. Una riduzione del volume rischia di disattendere l'obiettivo prefissato.

3. Viene richiesta la modifica dell'art. 4 delle norme di attuazione al fine di stabilire che la discarica è adibita unicamente al deposito definitivo ed è vietata quindi qualsiasi forma di riciclaggio.

Valutazione del CdS

L'articolo 4 cpv. 3 delle norme è stato modificato specificando che l'eventuale attività di lavorazione mediante vaglio mobile deve essere finalizzata unicamente alla preparazione del materiale in vista del suo deposito o impiego definitivo all'interno della discarica. La richiesta del Municipio è quindi accolta.

4. Viene richiesto l'inserimento di un nuovo capoverso dell'art. 4 delle norme di attuazione che specifichi una durata massima della discarica di 10 anni.

Valutazione del CdS

Non rientra nelle finalità delle prescrizioni di un piano di utilizzazione fissare a priori un termine vincolante di validità di una determinata zona.

Il PUC e il RIA stimano comunque una durata della discarica pari a 6.5 anni in base agli apporti avvenuti in passato e alla produzione di rifiuti edili non riciclabili nel Sottoceneri. Negli stessi documenti si specifica pure una durata massima indicativa di 10 anni, nel caso in cui l'attività edile dovesse subire una forte contrazione. Ciò presupporrebbe un apporto medio annuo di soli 85'000 m³ sciolti. Si tratta di un'ipotesi abbastanza remota, tenuto conto della produzione media nel Sottoceneri e soprattutto della probabile assenza di altre discariche (la discarica di Monteggio sarà allora già esaurita).

5. Il Municipio chiede che il Cantone si assuma i costi per regolare l'assetto pianificatorio dell'intera area del PUC al termine della discarica.

Valutazione del CdS

Il futuro assetto pianificatorio deriva direttamente da quanto previsto dal PUC con la sistemazione finale della discarica.

Come indicato nel cap. 6.6 del Rapporto di pianificazione, al termine del riempimento della discarica l'assetto pianificatorio dell'intera area interessata dal PUC andrà ridefinita, o con la modifica del PUC o con l'abrogazione di quest'ultimo e la sua sostituzione con la pianificazione locale mediante variante di PR.

La ridefinizione dell'assetto pianificatorio del comparto dovrà concernere l'area della discarica (tappe 1, 2 e 3), la strada d'accesso di servizio alla discarica e l'assetto dei collegamenti pedonali. Al momento è prematuro stabilire se si tratterà di una modifica del PUC o di una variante di PR e chi dovrà sopportare i costi di tale modifica. Il Consiglio di Stato propone di regolare questo aspetto all'interno della Convenzione⁷ fra Cantone e Comune di Stabio, la quale verrà stipulata prima dell'entrata in esercizio della discarica e toccherà diversi temi. La richiesta del Comune può dunque essere considerata parzialmente accolta.

6. Il Municipio chiede un sussidio finanziario di 0.5 mio CHF per la realizzazione della strada industriale di via Vite, che sarà il portale di accesso della discarica.

Valutazione del CdS

Si ribadisce quanto già indicato nella lettera di risposta del Dipartimento del territorio del 23 giugno 2017. Si ricorda infatti che già nell'ambito della tappa 2 della discarica, il Consorzio Discarica Stabio 2 ha partecipato all'esecuzione della rotonda e assunto integralmente i costi di raccordo con via Vite, secondo la Convenzione del 25.06.2009.

⁷ In genere si prevede l'allestimento di una Convenzione con i Comuni sede di discariche, all'interno della quale vengono regolati diversi aspetti relativi ai compiti reciproci di Cantone e Comune (oneri di controllo edilizio e ambientale, utilizzo comune delle strade, ecc.).

Per quanto riguarda le opere di sistemazione del campo stradale relative a via Vite, esterne al comparto interessato dal PUC, non è previsto alcun contributo finanziario, in quanto l'asse viario assolve il compito comunale di servire la zona industriale. Per contro, all'interno del perimetro del PUC, le eventuali opere di manutenzione e sistemazione dell'allacciamento viario alla discarica saranno a carico del Cantone in qualità di gestore della stessa.

7. Viene richiesto di vincolare l'accesso alla discarica unicamente agli autocarri meno inquinanti, nello specifico EURO 5 o EURO 6.

Valutazione del CdS

L'introduzione di un vincolo sulla categoria antinquinamento degli autocarri risulta di difficile attuazione, soprattutto a livello di controlli. Per quanto riguarda gli autocarri più grandi, che rappresentano la maggioranza degli utenti di una discarica, già le norme che regolano la circolazione stradale (tassa sul traffico pesante, tassa di circolazione) stimolano l'impiego di veicoli moderni a basse emissioni. Per i veicoli più piccoli quali i furgoni delle piccole ditte o dei giardinieri questi incentivi all'impiego di veicoli moderni sono meno forti, tuttavia essi rappresentano una percentuale ridotta degli utenti di una discarica. Per questi motivi non si ritiene praticabile l'introduzione di un vincolo legato alla categoria antinquinamento.

8. Viene richiesta l'esecuzione del risanamento fonico della strada cantonale di Via Gaggiolo, via Segeno e via Dogana così come l'introduzione del limite di 30 km/h su via Segeno e via Dogana.

Valutazione del CdS

Come già indicato nella lettera di risposta del Dipartimento del territorio del 23 giugno 2017, confermiamo che lungo i principali assi stradali da voi elencati vi sono dei superamenti dei valori limite d'esposizione al rumore dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (OIF).

Con l'apertura della nuova discarica in oggetto vi potrebbe essere un certo aumento del carico fonico dovuto al traffico indotto, ma questo aspetto è stato valutato nel RIA di 1a fase che accompagna il PUC. Il Dipartimento del territorio ha pubblicato, dal 7 marzo 2018 al 23 aprile 2018, il progetto di risanamento fonico delle strade cantonali e comunali del Mendrisiotto e Basso Ceresio – Fase prioritaria che comprende i tratti stradali bisognosi di risanamento del Comune di Stabio. Tra gli interventi prospettati si prevede di posare, entro il 2024, una pavimentazione a bassa emissività acustica che permette di ridurre le emissioni alla fonte.

Per quanto concerne invece l'ipotesi di introdurre il limite di 30 km/h su via Segeno e via Dogana, limite concesso solo eccezionalmente su strade cantonali, si entrerà nel merito nell'ambito della procedura riguardante il risanamento fonico delle strade.

9. Il Municipio chiede la promozione di uno studio di fattibilità e la realizzazione di una passerella pedonale all'altezza della nuova fermata FFS che permetta un attraversamento pedonale in totale sicurezza e un miglioramento della viabilità.

Valutazione del CdS

La messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale e ciclabile è già garantita da un impianto semaforico sull'incrocio Via Cantonale-Via Falcette. È stato definito un adattamento della situazione esistente, al fine di ottimizzarla. La realizzazione è prevista nel corso dell'estate 2018.

Va comunque rilevato che nel Programma d'agglomerato del Mendrisiotto (PAM3) è predisposta una scheda riguardante lo sviluppo centripeto del quartiere della fermata

ferroviaria di Stabio (priorità B, orizzonte di realizzazione 2023-2026). L'obiettivo dichiarato è "la creazione di un quartiere a carattere misto abitativo, commerciale e di servizi in prossimità della stazione e nel corridoio di congiunzione con il nucleo. L'urbanizzazione va sviluppata con un piano d'assieme, che coordini i nuovi insediamenti con l'attraversamento dell'asse stradale, rendendo attrattivo e sicuro il collegamento pedonale e ciclabile con il nucleo di Stabio".

L'elaborazione della misura compete al Comune, con il coinvolgimento delle FFS. Da parte del Cantone non ci sono preclusioni a valutare una differente sistemazione dell'incrocio, se debitamente giustificata. In mancanza di un progetto urbanistico sul comparto non sussistono al momento le premesse per un'entrata nel merito per eventuali sussidi cantonali.

10. Il Municipio chiede l'assunzione del 50% della spesa per la formazione di una corsia ciclopedonale lungo via Pioppi e di un marciapiede lungo la strada cantonale per migliorare la raggiungibilità della fermata ferroviaria per i pedoni che provengono da via Santa Margherita.

Valutazione del CdS

In merito agli interventi menzionati ed alla richiesta di partecipazione finanziaria va segnalato che:

- *strada cantonale Via ai Pioppi (S113): nel corso dell'estate 2017, come da programma, il Cantone ha iniziato i lavori di risanamento della pavimentazione e delle condotte per l'evacuazione delle acque meteoriche sulla strada cantonale in Via ai Pioppi (S113), i quali sono terminati con la posa dello strato d'usura.*

Nel mese d'ottobre 2016 il Municipio di Stabio ha trasmesso il progetto preliminare di un percorso ciclopedonale che intendeva integrare nei lavori ad opera del Cantone. In data 13.12.2016 la Divisione costruzioni ha risposto al Municipio, auspicando un adeguamento del tracciato in modo tale da realizzarlo congiuntamente con i lavori sulla cantonale, con la partecipazione ai costi per la nuova bordura.

Il Municipio ha confermato il 13.01.2017 il posticipo del proprio intervento e nessuna partecipazione ai costi per la nuova bordura.

Con riferimento alla richiesta di partecipazione finanziaria all'intervento da parte del Cantone è stabilito un contributo del 30%.

La richiesta comunale su questo punto può dunque essere considerata parzialmente accolta.

- *Marciapiede lungo la strada cantonale: con l'entrata in vigore del nuovo decreto concernente la rete delle strade nazionali (NEB), il 1° gennaio 2020 saranno acquisiti ulteriori 382,55 km di strade cantonali da parte della Confederazione, tra cui la tratta Stabio Est – Gaggiolo. A quel punto la strada cantonale diventerà di competenza dell'USTRA.*

11. Viene richiesta l'esecuzione di un nuovo RIA per il progetto dell'autostrada A394, ritenuto che quello approvato risale a molti anni fa e necessiterebbe comunque di essere aggiornato.

Valutazione del CdS

Essendo datato marzo 2000 si tratta di un documento che non risponde più ai disposti di legge. Molte delle normative (leggi, ordinanze) sono state nel frattempo aggiornate e pertanto le valutazioni non rispondono più ai criteri dello stato della tecnica.

Esso andrà rivisto contestualmente all'aggiornamento del progetto stradale di competenza della Confederazione, in quanto il tratto in oggetto è parte integrante della rete delle strade nazionali.

La richiesta su questo punto è dunque parzialmente accolta.

12. Il Municipio chiede che il Cantone incassi la tassa di pianificazione ai sensi dell'art. 11 ROTR pari 3.50 CHF/m³ sciolti e ne riversi il 50% al Comune.

Valutazione del CdS

Si conferma che secondo l'art. 11a del Regolamento cantonale di applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR), i Comuni sede che subiscono disagi causati dall'attività di una discarica ricevono complessivamente un indennizzo annuale corrispondente al massimo al 50% della tassa di pianificazione (3.50 fr/m³ sciolti pari a 0.25 fr/ql sciolti) per il materiale depositato. La percentuale di riversamento della tassa viene fissata tramite una decisione da parte del Dipartimento del territorio. La richiesta è dunque parzialmente accolta.

13. Il Municipio chiede che il Cantone si assuma integralmente e a tempo indeterminato il rischio e quindi le conseguenze finanziarie di un eventuale inquinamento della falda che porterebbe all'eventuale chiusura del pozzo di captazione. Chiede inoltre che il monitoraggio della falda venga effettuato a tempo indeterminato e a carico del Cantone.

Valutazione del CdS

Si fa presente che il rapporto idrogeologico/geotecnico elaborato dallo studio geolog.ch di Bellinzona e allegato al RIA di 1a fase, conferma la fattibilità geologica/geotecnica della realizzazione della 3a tappa della discarica di Stabio, con degli effetti ritenuti accettabili. Dal punto di vista del rischio per le acque, il riempimento ulteriore non causa un aumento del pericolo per il pozzo AMS di Stabio né per la qualità generale delle acque a valle dell'area in oggetto; la sorveglianza ai sensi OSiti del sito inquinato continuerà regolarmente. Si rammenta in tal senso la separazione degli acquiferi presenti nell'area della discarica e presenti nella Piana del Gaggiolo, disgiunzione che, in tutti i casi, impedisce la trasmissione di eventuali inquinanti dall'acquifero della discarica a quello del pozzo di captazione.

Il Consiglio di Stato conferma, come evidenziato nel RIA (v. misura AC 02), che verranno eseguiti dei nuovi piezometri di controllo della falda. I costi di monitoraggio saranno a carico del Cantone, rispettivamente del gestore.

14. Viene richiesta l'assegnazione di un mandato ad un architetto paesaggista per la realizzazione di un'area di svago a disposizione della collettività che comprenda l'intera area boschiva a sud del torrente Gaggiolo.

Valutazione del CdS

La proposta di realizzare una zona di svago comprendente la discarica ultimata e l'intera area boschiva a sud del Gaggiolo sarà valutata nell'ambito dell'elaborazione del progetto definitivo oggetto della domanda di costruzione. Il Consiglio di Stato propone di regolare questo aspetto all'interno della Convenzione⁸ fra Cantone e Comune di Stabio, la quale verrà stipulata prima dell'entrata in esercizio della

⁸ In genere si prevede l'allestimento di una Convenzione con i Comuni sede di discariche, all'interno della quale vengono regolati diversi aspetti relativi ai compiti reciproci di Cantone e Comune (oneri di controllo edilizio e ambientale, utilizzo comune delle strade, ecc.).

discarica e toccherà diversi temi. La richiesta del Comune può dunque essere considerata parzialmente accolta.

15. Il Municipio chiede un supporto al Dipartimento del territorio nell'ambito della domanda di costruzione inoltrata per l'ottenimento dell'autorizzazione a costruire un impianto a biogas sul sedime 240 RFD Stabio di proprietà del demanio cantonale.

Valutazione del CdS

L'avviso cantonale n. 103703 relativo alla domanda di costruzione in oggetto è stato evaso positivamente il 19.04.2018. Il Municipio di Stabio ha rilasciato la licenza edilizia il 18.05.2018.

16. Il Municipio chiede la realizzazione di una corsia preferenziale per il car pooling e i mezzi pubblici lungo l'asse cantonale Stabio-Gaggiolo, la promozione di posteggi in Italia per agevolare il car pooling e il mantenimento del P&R provvisorio presso la fermata ferroviaria di Stabio.

Valutazione del CdS

Su questi aspetti legati all'agevolazione del traffico privato e del trasporto pubblico sono fornite le seguenti informazioni:

- *“Corsia trasporto pubblico (TP) e car pooling sulla cantonale”:* il PAM 3 già prevede, all'orizzonte 2022, una corsia mista TP e car pooling lungo la strada cantonale dalla parte est di Stabio fino al valico del Gaggiolo (misure TP 3 e TIM 2). È stato eseguito uno studio di fattibilità nel corso dell'allestimento del PAM 3 ed è previsto a breve l'avvio del Progetto preliminare da parte dell'Ufficio delle infrastrutture dei trasporti. È già stata firmata la Convenzione per la progettazione preliminare tra la Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto (CRTM) e il Cantone.
- *“Parcheggi per car pooling in Italia”:* nell'ambito dei lavori preparatori del progetto Interreg SMISTO e secondo quanto stabilito dalla misura TIM 4 del PAM 3, la CRTM ha dato mandato per l'individuazione di aree di posteggio per effettuare car pooling nella regione da Luino fino al valico del Gaggiolo, incluso anche il Basso Lario. Il mandato è in corso e la realizzazione dei posteggi avverrà entro il 2021, in collaborazione con i Comuni toccati sul lato italiano. Un'operazione simile è stata condotta in ambito PAM 2 per l'area dell'Olgiatese, con posteggi car pooling che oggi sono a disposizione.
- *“Mantenimento P&R provvisorio”:* il P&R provvisorio di Stabio è stato realizzato con procedura secondo la Legge federale sulle ferrovie, per una durata massima di 3 anni. L'intento era di offrire un'alternativa a chi non poteva ancora usufruire del servizio ferroviario fra Varese e Mendrisio. Ora che la ferrovia è in funzione i pendolari (ma anche i viaggiatori occasionali) possono prendere il treno. Sono stati messi a disposizione ca. 300 posteggi presso le fermate di Induno-Olona, Arcisate e Gaggiolo, nell'ottica di captare il traffico automobilistico il più possibile vicino al luogo d'origine dello spostamento ed evitare di portare questo traffico entro i confini svizzeri. A Stabio rimangono ca. 60 posti P&R per utenti più locali.

17. Il Municipio chiede un sostegno al Dipartimento del territorio per portare a termine il progetto di attraversamento pedonale di via Segeno.

Valutazione del CdS

Vedi risoluzione CdS n. 4379 del 4 ottobre 2017 e decisione comunale del 24 aprile 2018. La richiesta già evasa in sede separata risulta dunque priva d'oggetto.

18. Il Municipio chiede un sostegno al Dipartimento del territorio a livello finanziario e organizzativo per le misure di valorizzazione del Laveggio che saranno individuate dallo studio di fattibilità in corso. Esse potrebbero rientrare quale compensazione ecologica per i disagi alla flora e alla fauna causati dalla discarica.

Valutazione del CdS

Il Progetto modello "Parco del Laveggio", cofinanziato dalla Confederazione e condotto dall'Associazione "Cittadini per il territorio", è stato sostenuto dal Cantone. Esso è stato terminato nel maggio 2017 con la presentazione pubblica. Alcune misure sono state riprese nel PAM3.

Per la sua attuazione deve ancora essere definita una struttura che segua l'avanzamento e la concretizzazione del progetto. Il Cantone annuncia sin d'ora di principio la sua disponibilità a collaborare in termini di competenze e sostegno finanziario, per progetti che si inseriscano nello spirito delle risultanze del progetto modello.

Al momento non sono stati presentati da parte di Stabio, nel tratto di fiume che interessa il proprio territorio, progetti che permettano una specifica valutazione e presa di posizione.

Osservazione n. 2 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare (MATTM) ravvisa, così come già fatto nelle osservazioni trasmesse nel 2016 nell'ambito delle consultazioni ai sensi della Convenzione di Espoo, una certa carenza di informazioni e di dati necessari a valutare compiutamente l'impatto ambientale dell'impianto, riconoscendo tuttavia che la normativa italiana a questo stadio procedurale prevede un grado di dettaglio maggiore rispetto a quella svizzera. In sostanza viene riconosciuto che buona parte degli approfondimenti richiesti verranno trattati in fase edilizia (RIA di 2a fase). Le osservazioni vertono in particolare sui seguenti temi:

- assenza di valutazioni circa l'impatto in fase di esercizio;
- mancata descrizione delle misure di mitigazione per minimizzare gli impatti;
- mancata descrizione dei modelli utilizzati per le valutazioni sulla qualità dell'aria e sul rumore;
- assenza di definizione delle misure di carattere gestionale e di monitoraggio.

In conclusione, il Ministero raccomanda che in sede di RIA-2a fase tutte le misure gestionali, di mitigazione e di monitoraggio siano compiutamente definite. Richiede inoltre il coinvolgimento delle Autorità italiane nelle successive fasi di progettazione e di valutazione (RIA di 2a fase).

Da ultimo viene ravvisata un'imprecisione nel RIA di 1a fase, dove è stata omessa la data della presa di posizione del Ministero nell'ambito delle consultazioni transfrontaliere ai sensi della Convenzione di Espoo.

Valutazione del CdS

Il Consiglio di Stato prende atto delle osservazioni presentate e concorda sul fatto che le normative svizzere e italiane prevedono gradi di approfondimento differenti a questo stadio procedurale. Il PUC, essendo un documento pianificatorio, si occupa in primis degli aspetti legati alla localizzazione (aspetti pianificatori) della discarica. Gli aspetti legati alla gestione e al funzionamento della discarica saranno trattati nella successiva fase edilizia, che sarà accompagnata da un RIA di 2a fase. Il RIA di 1a fase contiene a tale proposito un

capitolato d'oneri (cap. 8) con elencati tutti gli approfondimenti che saranno eseguiti in sede edilizia (RIA di 2a fase). Si ritiene che ciò rappresenti una garanzia sufficiente affinché tutti i temi siano approfonditi in modo adeguato.

La richiesta di essere coinvolti nelle successive fasi di progettazione e valutazione (RIA di 2a fase) è accolta.

L'imprecisione circa l'indicazione della data della presa di posizione del MATTM è stata corretta nel RIA, inserendo la data del 27.06.2016 e il numero di protocollo (prt. 17016).

Osservazione n. 3 - Regione Lombardia

Le osservazioni formulate dalla Regione Lombardia vertono essenzialmente su quattro punti.

1. Una presunta differenza rilevante (400'000 mc compatti) fra la volumetria indicata nei documenti pianificatori di riferimento (scheda PD V7 e PGR) e il progetto in esame.
2. L'assenza di valutazioni circa le immissioni di inquinanti nell'aria (PM10, NOx, ecc.) generate dalla discarica e di valutazioni circa lo stato di qualità dell'aria *ante-operam*.
3. L'assenza di approfondimenti adeguati in merito al rischio di contaminazione dell'acquifero utilizzato a scopo idropotabile dovuto alla presenza, sotto il corpo discarica, del sito bonificato ex-Miranco.
4. Viene in conclusione formulata la richiesta affinché nell'ambito del RIA 2a fase vengano sviluppati gli approfondimenti richiesti, in particolare per i settori aria e acque sotterranee.

Valutazione del CdS

Ad 1)

La tappa 3, oggetto del presente PUC, è indicata correttamente in tutti i documenti (rapporto pianificatorio, norme e RIA) con la volumetria di 850'000 m³ compatti.

Per le tappe 1 e 2, a dipendenza se si tratta di valori pianificatori o effettivi realizzati, vi sono delle leggere differenze:

- T1 350'000 m³ compatti; T2 416'000 m³ compatti; T1+ T2 = 766'000 m³ compatti (Rapporto di pianif. pag. 2);
- T1 + T2 = 650'000 m³ compatti (Rapporto di pianif. pag. 8);
- T1 + T2 = 800'000 m³ compatti; T1+ T2+ T3 = 1'450'000 m³ compatti (RIA rapporto tecnico, pag. 12).

Considerata la volumetria effettiva delle Tappe 1 e 2 pari a 766'000 m³ compatti e la volumetria definita della tappa 3 di 850'000 m³ compatti, in totale risultano 1'616'000 m³ compatti. Si tratta di una volumetria in linea con quella a suo tempo contenuta nel PGR e nella scheda V7 di 1'450'000 m³ compatti, la cui valenza era indicativa⁹. Lo scarto risulta dunque di 166'000 m³ compatti e non di 400'000 m³ compatti come indicato nelle osservazioni presentate.

Va inoltre precisato che la scheda V7 attualmente in vigore e adottata dal Consiglio di Stato il 28 maggio 2014 indica unicamente la volumetria della tappa 3 (800'000 m³ compatti), mentre la volumetria complessiva di 1'450'000 m³ compatti è stata tolta.

⁹ L'allegato II della scheda V7 del Piano direttore spiega come va interpretata la capacità indicativa delle discariche contenuta nella scheda V7. Viene in particolare specificato che rispetto al volume indicato nella scheda "sussiste un certo margine di manovra" e che soltanto "il volume determinato nella pianificazione delle utilizzazioni è vincolante per le Autorità cantonale e comunale, per i gestori e fa stato per la domanda di costruzione".

Cionondimeno le cifre all'interno del RIA e del rapporto pianificatorio sono state leggermente adattate sia nel rapporto pianificatorio sia nel RIA al fine rendere più chiara la lettura. In tal senso l'osservazione della Regione Lombardia può essere considerata parzialmente accolta.

Ad 2)

Lo stato attuale di qualità dell'aria (ante-operam) è descritto in modo dettagliato nel cap. 6.1.2 del RIA, sia per quanto concerne il territorio svizzero sia per quello italiano. Le emissioni e le immissioni di inquinanti generate dalla discarica rientrano invece negli approfondimenti previsti per il RIA 2a fase, così come l'elaborazione delle misure di mitigazione (v. cap. 6.1.5 e 8 del RIA).

Ad 3)

Si ritiene che il tema del potenziale impatto generato dal sito inquinato ex Miranco sia stato indagato in modo sufficientemente dettagliato attraverso l'indagine idrogeologica e geotecnica allegata al RIA. La stessa è stata ampiamente aggiornata e approfondita rispetto alla versione contenuta nel precedente RIA 1a fase del 2013. Le conclusioni portano ad affermare che la tappa 3 della discarica di Stabio non causerà un aumento del pericolo per il Pozzo AMS di Stabio e di Cantello e per la qualità generale delle acque a valle dell'area in oggetto. In sede di RIA 2a fase si prevedono inoltre:

- *approfondimenti tecnici sulla situazione idrogeologica;*
- *definizione delle misure gestionali atte a minimizzare l'impatto sulle acque sotterranee;*
- *definizione dell'ubicazione dei nuovi piezometri di sorveglianza*
- *organizzazione del monitoraggio;*
- *verifica delle modalità di riempimento del sedime ex Miranco;*
- *approfondimento del comportamento della porosità del sedimento inquinato sottoposto al maggiore carico (v. cap. 6.3.5 e 6.6.5 del RIA).*

Ad 4)

Come indicato nelle risposte 2 e 3, nel RIA 2a fase saranno affrontati gli approfondimenti relativi ai settori aria e acque sotterranee. La richiesta della Regione Lombardia in tale senso è quindi accolta.

Osservazione n. 4 - Provincia di Varese

La provincia di Varese prende atto che gli aspetti di tipo progettuale, i relativi impatti e le conseguenti misure mitigative e/o compensative saranno puntualmente definitivi nel RIA 2a fase. Analogamente alla richiesta formulata dalla Regione Lombardia, richiede pertanto il coinvolgimento delle Autorità italiane nelle successive fasi di progettazione e di valutazione (RIA di 2a fase).

La Provincia rimanda inoltre, per quanto non modificato nel nuovo progetto, alle proprie osservazioni formulate nella lettera del 10.06.2016, le quali riguardano:

- *condivisione del posizionamento dei nuovi piezometri;*
- *ricezione di alcune sezioni di progetto relative allo stato finale della discarica;*
- *ricostituzione di boschi consoni al contesto fitosociologico e diversificati;*
- *controllo delle specie neofite invasive;*
- *attenzione alla formazione di buche e pozze temporanee di pericolo per la piccola fauna;*
- *mantenimento di zone permeabili alla fauna;*
- *adozione di misure per tutelare la qualità delle acque del Torrente Clivio.*

Valutazione del CdS

La richiesta di essere coinvolti nelle successive fasi di progettazione e valutazione (RIA di 2a fase) è accolta.

Per quanto concerne invece le richieste contenute nella lettera del 10.06.2016, esse sono da considerare accolte, ritenuto che:

- la misura AC 02 prevede che il posizionamento dei piezometri in territorio italiano sia preliminarmente concordato con gli enti italiani preposti;*
- le sezioni di progetto saranno contenute nella domanda di costruzione che verrà elaborata al termine della procedura pianificatoria le misure FO 02 e FO 04 prevedono la realizzazione di una piantagione compensativa consona alle tipologie forestali preesistenti. La misura NA 01 prevede inoltre il ripristino di un bosco umido in località "Porcino" quale misura compensativa. I dettagli del progetto di rimboschimento saranno precisati a livello di RIA 2a fase;*
- è prevista una misura di gestione (NA 05) dedicata al controllo, contenimento e estirpazione delle specie neofite invasive;*
- le misure NA 01 (bosco umido località "Porcino"), NA 02 (nuovo biotopo umido) e NA 03 (realizzazione mini habitat per piccola e media fauna) contribuiscono a salvaguardare e migliorare le condizioni della fauna locale,*
- la misura AC 06 prevede il monitoraggio delle acque lungo il torrente Clivio / fiume Gaggiolo.*

Osservazione n. 5 - Comune di Cantello

Le osservazioni formulate dal Comune di Cantello vertono essenzialmente su tre punti:

1. Una presunta incoerenza nella definizione della direzione prevalente dei venti nel comparto in oggetto.
2. Assenza di chiarezza in merito ai macchinari che verranno utilizzati, suddivisi per l'area di discarica e l'area di riciclaggio.
3. Scarsa considerazione delle precedenti osservazioni in merito all'impatto dell'ex discarica Miranco sulla qualità delle acque sotterranee, in particolare per quanto riguarda i pozzi di attingimento dell'acqua potabile a valle di quelli monitorati per la parte italiana.

Valutazione del CdS

Ad 1)

Si concorda con l'osservazione secondo cui, nelle versioni più vecchie del RIA era contenuta l'informazione secondo cui la direzione prevalente dei venti provenisse dal quadrante NE, dunque in direzione dell'Italia. Si tratta in questo caso di un errore di interpretazione della rosa dei venti. La situazione è infatti esattamente il contrario, con una direzione predominante dei venti che soffiano da SO verso NE. I documenti di RIA 1a fase che accompagnano il presente PUC sono infatti stati aggiornati indicando con maggiore chiarezza la situazione e integrando le rose dei venti mensili per mostrare che la situazione è stabile in tutto il periodo dell'anno.

Ad 2)

Rispetto alle precedenti versioni del progetto l'area di riciclaggio ubicata al di fuori del sedime di discarica è stata abbandonata. I macchinari impiegati saranno dunque limitati all'area della discarica.

Si concorda sul fatto che la frase iniziale del cap. 6.2.3 del RIA possa portare ad un'interpretazione errata. Essa è quindi stata precisata nel RIA come segue:

“Le principali fonti di rumore della discarica sono i macchinari (vagliatore e relativa pala di carico) e i veicoli pesanti il cui impatto non dipende da scelte pianificatorie ma piuttosto di tipo gestionale e sarà pertanto valutato nel RIA di 2^a fase.

Gli impatti prevedibili (immissioni) possono comunque fin d'ora essere considerati ridotti grazie alla significativa distanza tra l'area di lavorazione interna alla discarica e le zone sensibili, ed all'effetto di mascheramento procurato dal rilevato delle tappe 1 e 2 della discarica”.

Ad 3)

Come già risposto al p.to 3 delle richieste formulate dalla Regione Lombardia, si ritiene che il tema del potenziale impatto generato dal sito inquinato ex Miranco sia stato indagato in modo sufficientemente dettagliato attraverso l'indagine idrogeologica e geotecnica allegata al RIA, la quale peraltro non viene mai citata nelle osservazioni del Comune di Cantello. Le osservazioni sono infatti sempre riferite al cap. 6.3 del RIA, il quale espone sì una sintesi della citata indagine idrogeologica e geotecnica, ma non raggiunge evidentemente lo stesso grado di dettaglio.

In risposta alla richiesta di coinvolgimento attivo piuttosto che di semplici lettori passivi per le prossime fasi di progettazione, le seguenti parti del RIA relative agli approfondimenti per il RIA 2a fase sono state così modificate:

cap. 6.3.5 Approfondimenti tecnici sulla situazione idrogeologica, in accordo e collaborazione con le autorità italiane

cap. 6.6.5 Approfondire le conoscenze del comportamento della porosità del sedimento inquinato sottoposto al carico prodotto dalla fase 3 della discarica, in accordo e collaborazione con le autorità italiane. [...]

Tenuto conto delle spiegazioni sopra riportate e delle modifiche apportate si ritiene che le osservazioni e proposte formulate dal Comune di Cantello sono state adeguatamente accolte.

Osservazione n. 6 - WWF Svizzera italiana

Il WWF Svizzera italiana esprime un parere sostanzialmente positivo al progetto, formulando le seguenti due osservazioni:

1. Riduzione della previsione di deposito da 170'000 m³/a sciolti a 70-80'000 m³/a sciolti.
2. Monitoraggio della flora del sottobosco (superfici rimboscate) e adozione di eventuali misure atte a favorire l'insediamento di specie rare.

Valutazione del CdS

Ad 1)

La cifra di 170'000 m³/a sciolti di deposito è una previsione basata sui quantitativi mediamente depositati nella discarica di Stabio durante il periodo 2009-2011.

Come giustamente asserito nelle osservazioni, il tasso di riciclaggio a livello cantonale è aumentato negli anni fin sopra il 60% e gli apporti in discarica sono diminuiti a ca. 500'000 m³/a sciolti contro i 650-700'000 m³/a sciolti degli anni precedenti. Va però considerato che anche il numero di discariche presenti sul territorio è diminuito. Al momento per esempio nel Sottoceneri è in esercizio soltanto la discarica di Monteggio, che riceve annualmente più di 150'000 m³ sciolti. La discarica di Stabio verrà messa in esercizio

quando la discarica di Monteggio sarà probabilmente esaurita, rimanendo l'unica discarica disponibile per il Sottoceneri.

In base a queste considerazioni non si ritiene plausibile diminuire le previsioni di apporto a 70-80'000 m³/a sciolti come proposto.

Ad 2)

La proposta di monitoraggio della flora del sottobosco (superfici compensate) è ritenuta sensata e ragionevole. Il RIA è quindi stato modificato in tal senso prevedendo una specifica voce al cap. 6.11.5 relativo agli approfondimenti per il RIA 2a fase. La richiesta è dunque accolta.

Osservazione n. 7 - Società svizzera impresari costruttori Sezione Ticino

La SSIC sezione Ticino prende atto con piacere dell'avanzamento della procedura pianificatoria e si augura che la stessa possa concretizzarsi velocemente. Manifesta tuttavia la propria preoccupazione per la situazione critica delle discariche, chiedendo un'ulteriore intensificazione degli sforzi per ricercare e mettere in esercizio nuove discariche distribuite omogeneamente sul territorio.

Valutazione del CdS

Il Consiglio di Stato prende atto delle osservazioni e conferma che sono in atto tutti gli sforzi possibili sia nel settore delle discariche sia nel settore del riciclaggio. Alcuni importanti obiettivi, come la diminuzione degli apporti in discarica e l'aumento del tasso di riciclaggio, sono già stati raggiunti. Non viene tuttavia nascosta un'oggettiva difficoltà nel concretizzare questo tipo di impianti, sia dal profilo tecnico e procedurale, sia dal profilo dell'accettazione locale. Il lungo e macchinoso iter concernente la tappa 3 della discarica di Stabio ne è la dimostrazione.

Osservazione n. 8 - Sig. Adriano Heitmann, Stabio

Il sig. Adriano Heitmann chiede di rinunciare completamente al programma di realizzazione della tappa 3 della discarica di Stabio adducendo le seguenti motivazioni:

- scarsa possibilità per il singolo cittadino di esprimersi sui documenti in consultazione (poco tempo a disposizione, linguaggio specialistico);
- mancata organizzazione di una serata pubblica;
- impressione di atto autoritario con decisioni calate dall'alto;
- infelice scelta di ubicare una nuova discarica nel Mendrisiotto, regione già confrontata in passato con alcune discariche e oggi regione colpita da forte inquinamento.

Valutazione del CdS

Il Consiglio di Stato prende atto delle osservazioni del sig. Heitmann, confermando che la procedura adottata segue l'iter previsto dalla Legge sullo sviluppo territoriale (LST).

In particolare si segnala che la LST non prevede obbligatoriamente l'organizzazione di serate pubbliche per la presentazione di obiettivi pianificatori e piani. Nel caso della tappa 3 della discarica di Stabio si segnala che una serata informativa era comunque stata organizzata il 7 maggio 2013 per presentare il progetto di PUC allora elaborato, dando modo a tutti i cittadini di formulare domande e prendere visione completa del progetto.

Tenuto conto che

- il presente PUC differisce solo marginalmente dal precedente;
- le modifiche apportate vanno considerate nel senso di una riduzione dei potenziali impatti dell'impianto (abbandono dell'area di riciclaggio);
- le maggiori resistenze erano state formulate da parte delle autorità italiane,

non si è ritenuto di dover organizzare una nuova serata informativa. Il diritto per ogni cittadino di consultare la documentazione è stato garantito attraverso il deposito degli atti (in forma cartacea presso la cancelleria di Stabio e in forma digitale sul portale internet cantonale) per un periodo di 30 giorni (e non 15 come indicato nelle osservazioni).

Infine, la scelta dell'ubicazione deriva da procedure passate svolte a livello di Piano di gestione dei rifiuti e Piano direttore cantonale, le quali si basavano a loro volta su vari studi pianificatori che hanno definito le diverse ubicazioni idonee ad accogliere delle discariche di tipo B (ex discariche per materiali inerti). La scelta di questa ubicazione deriva dunque da una scelta ampiamente ponderata.

VIII. ATTUAZIONE DEL PUC

Dopo l'entrata in vigore del PUC, che coincide con la sua approvazione da parte del Gran Consiglio (art. 48 Lst), è prevista l'assegnazione di un mandato ad uno specialista per la progettazione di dettaglio della discarica e per l'allestimento dei capitolati d'onori relativi alla successiva fase di realizzazione e gestione della stessa, conformemente alla Legge sulle commesse pubbliche.

Ultimato il progetto esecutivo, sarà avviata, da parte del Cantone, la procedura tendente all'ottenimento della licenza edilizia (corrispondente all'autorizzazione di realizzazione ai sensi dell'art. 39 OPSR) e, in seguito, quella per l'acquisizione dei necessari diritti immobiliari (proprietà o diritti di superficie), se del caso in via espropriativa.

Nel caso in cui il parlamento non dovesse accettare la proposta del Consiglio di Stato di una gestione in proprio, si procederà in modo analogo a quanto fatto per la discarica di Magadino-Quartino¹⁰:

- pubblico concorso per la gestione da parte di terzi della discarica;
- decisioni di aggiudicazione che integreranno, tra l'altro, l'autorizzazione per l'utilizzo dei terreni (in base alla Legge sul demanio pubblico) e quella di gestione da parte di terzi della discarica (art. 40 OPSR), ove, tra l'altro, il Consiglio di Stato avrà modo di fissare la tariffa di deposito e imporre degli adeguati oneri di accompagnamento ambientale;
- esecuzione delle opere previste nelle licenze edilizie a cura degli aggiudicatari e la messa in esercizio della discarica dovrà avvenire conformemente all'autorizzazioni edilizie e di gestione rilasciate;
- al termine dei lavori, sistemazione finale conformemente a quanto prestabilito e post-gestione da parte dei gestori.

Evidentemente se il parlamento dovesse accettare la proposta del Consiglio di Stato di una gestione in proprio della discarica le fasi appena elencate sarebbero assunte dal Cantone in qualità di gestore.

¹⁰ Messaggio n. 6291 del 20.10.2009 concernente l'approvazione del Piano di utilizzazione cantonale della discarica per materiali inerti di Magadino-Quartino, l'autorizzazione del dissodamento e lo stanziamento di un credito di 885'000.- per la sua attuazione.

IX. GESTIONE CANTONALE DELLA DISCARICA

IX.1 La nuova impostazione

Il modus operandi descritto al Capitolo VIII. conferma, indipendentemente da una gestione in proprio da parte del Cantone, l'orientamento cantonale teso ad assumere un ruolo attivo nella pianificazione e progettazione delle discariche, come già nel caso della discarica di Magadino-Quartino.

Nella maggior parte dei casi, la realizzazione delle discariche per materiali inerti è preceduta da una pianificazione di competenza dei Comuni (mediante varianti di piano regolatore) e attuata dai privati, tramite l'acquisto dei terreni e l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni edilizie e gestionali. Tuttavia tale impostazione, a mente dello scrivente Consiglio, non fornisce delle sufficienti garanzie sui tempi relativi alla predisposizione delle necessarie basi pianificatorie (che rimangono in buona parte dipendenti dalla volontà degli enti locali) e neppure sulla continuità dell'esercizio della discarica. A questo riguardo, occorre infatti tenere presente che, qualora un gestore di discarica interrompesse anticipatamente l'esercizio della propria attività (ovvero prima dell'esaurimento della volumetria prevista), l'intera pianificazione cantonale dello smaltimento degli inerti subirebbe delle ripercussioni negative e i mezzi dello Stato per imporre coattivamente il proseguimento dei lavori, trattandosi di attività tutelate dalla garanzia della proprietà privata e dalla libertà di commercio, risulterebbero comunque inadeguati.

In simili circostanze, soprattutto per le discariche di grandi dimensioni, è quindi necessario applicare il nuovo orientamento che prevede per lo meno l'allestimento di un Piano di utilizzazione cantonale e l'elaborazione di una domanda di costruzione pure da parte del Cantone, strumenti attraverso i quali si mantiene un maggiore controllo sui tempi di pianificazione e di realizzazione. La possibilità di acquisto dei terreni (o dei diritti di superficie) da parte del Cantone e la messa a concorso della gestione della discarica, inoltre, consente una maggiore trasparenza sulla composizione dei costi determinanti per la fissazione delle tariffe di deposito (cfr. art. 15 cpv. 2 lett. h LALPAmb) e garantendo nel contempo la necessaria continuità dell'esercizio, in quanto il gestore non può esercitare nessun tipo di pressione essendo soggetto a preciso contratto.

Il Consiglio di Stato ritiene però che tale impostazione non sia ancora sufficiente per far fronte alle criticità del processo di smaltimento dei rifiuti edili, in particolare della volumetria disponibile di deposito e di quella potenzialmente disponibile. Una situazione che impone di adottare tutti i provvedimenti necessari atti a facilitare tale processo, come prescritto art. 31c cpv. 2 della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb). Lo scrivente Consiglio propone pertanto la possibilità di gestire in proprio delle discariche, provvedimento importante per quelle discariche ubicate in zone sensibili, come è il caso di quella di Stabio situata a ridosso del confine italiano.

Le motivazioni a sostegno di questo provvedimento sono le seguenti:

- una migliore accettazione da parte della popolazione di questo tipo di impianti;
- lo snellimento delle procedure per la loro messa in esercizio;
- la garanzia di un loro esercizio ineccepibile, sia dal profilo ambientale che tecnico e finanziario;
- attraverso tariffe adeguate, la regolazione del mercato evitando situazioni troppo sfavorevoli al riciclaggio, di cartello o di monopolio (ipotesi non remota data la situazione geografica del Ticino) ed equilibrando l'offerta;
- eventuali proventi sarebbero a favore dello Stato, che potrebbe così aver nuovo spazio di manovra finanziario per eventualmente sostenere anche la politica cantonale di gestione dei rifiuti definita nel Piano cantonale di gestione dei rifiuti (PGR), in particolare

finanziando i provvedimenti per la riduzione di rifiuti e per il riciclaggio ed i risanamenti dei siti contaminati.

L'eventuale utilizzo dei proventi come appena indicato, rappresenta una risposta, seppur parziale, a quanto richiesto dalla Mozione 986 del 23 settembre 2013 presentata da Francesco Maggi per il gruppo dei Verdi «Riciclare invece di intasare le discariche. Introduzione di una tassa sugli inerti primari per finanziare il riciclaggio dei rifiuti inerti ed edili», richiesta altrimenti difficilmente attuabile dal profilo giuridico.

La gestione in proprio delle discariche permette dunque al Cantone di generare indirettamente degli introiti e, come indicato nel messaggio n. 7184 del 20 giugno 2016, contribuire al riequilibrio delle finanze cantonali (vedi misura 7.1.6).

Ritenuto quanto sopra, lo scrivente Consiglio propone la gestione in proprio da parte del Cantone della discarica, le cui modalità saranno descritte nei prossimi capitoli.

IX.2 Basi legali

La Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) conferisce ai Cantoni il compito di facilitare, se necessario, lo smaltimento dei rifiuti non urbani (comprendenti i rifiuti edili), con dei provvedimenti adeguati (art. 31c cpv. 2).

In questo quadro legislativo è ritenuta le attuali criticità nel processo di smaltimento dei rifiuti edili (v. sopra), il Consiglio di Stato ritiene che la possibilità di gestire in proprio delle discariche costituisca un provvedimento necessario e adeguato per assicurare lo smaltimento sostenibile e conforme al diritto di questo tipo di rifiuti. In questo senso gli eventuali proventi sono da destinare a finanziare provvedimenti nell'ambito della gestione dei rifiuti.

Di conseguenza, si propone di formalizzare questa facoltà con una modifica puntuale della LALPAmb, e meglio con la seguente aggiunta all'elenco dei compiti del Consiglio di Stato previsto all'art. 15 cpv. 2:

i) può gestire con mezzi propri le discariche di tipo A, B, C, D, E secondo l'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR); gli eventuali proventi dovranno essere destinati al finanziamento di provvedimenti nell'ambito della prevenzione e dello smaltimento dei rifiuti e del risanamento dei siti contaminati.

In questo modo si conferisce all'ente pubblico la facoltà di far fronte direttamente alle eventuali emergenze e impedire che in simili situazioni si sviluppino modalità di smaltimento non conformi alla LPamb oppure eccessivamente onerose vista la scarsità di spazi di deposito. Evidentemente la gestione in proprio da parte dello Stato non sarà di carattere esclusivo. Essa ammette quindi una gestione privata o da parte di altri enti pubblici a dipendenza delle singole discariche.

IX.3 Modalità operative

Il compito di gestione delle discariche sarà affidato alla Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS). Le necessarie risorse umane saranno inserite nell'organico della stessa mentre quelle finanziarie in uno specifico CRB, in modo tale da avere una contabilità dedicata che permetta di verificare con precisione entrate e uscite di ogni discarica che

potrebbe essere gestita dal Cantone. Sugli aspetti finanziari di dettaglio si rimanda al prossimo capitolo.

Nel caso specifico di una discarica delle dimensioni di quella pianificata dalla presente proposta di PUC, sono necessarie due persone sul posto a tempo pieno ed una che funga da direttore lavori e responsabile amministrativo di questa e delle altre discariche che potrebbero essere gestite in proprio dal Cantone. Ritenuta la durata ipotizzata di questa attività (ca. 8 anni, vedi capitolo X.2.2) il Consiglio di Stato intende procedere con degli incarichi a sensi della LORD.

Per evitare inutili aumenti di personale, lo scrivente Consiglio valuterà in ogni caso la possibilità di attuare dei trasferimenti interni al Dipartimento del territorio.

Si ricorda infine, che tutti i costi derivanti dalla gestione delle discariche saranno coperti dalla tariffa di deposito, che potrà inoltre garantire a medio termine dei ricavi per il Cantone.

X. ASPETTI FINANZIARI E RICHIESTA DEI CREDITI

I costi per la realizzazione della discarica possono essere suddivisi in due parti, di cui la prima è in ogni caso un onere cantonale, mentre la seconda può essere demandata a terzi se non si dovesse decidere per la gestione in proprio (cfr. capitoli VIII e IX):

- costi relativi all'attuazione della pianificazione in oggetto: in particolare progettazione, accompagnamento ambientale dell'esercizio della discarica, acquisizione terreni e interventi particolari per le quali è opportuna la realizzazione tramite mandato diretto del Cantone;
- costi relativi alla gestione della discarica (opere costruttive, esercizio e postgestione).

X.1 Attuazione del PUC

I costi per l'attuazione della pianificazione in oggetto della terza tappa della discarica di tipo B di Stabio, possono essere così ricapitolati (cfr. anche PUC, capitolo 9.1):

	CHF
Progettazione di massima/RIA 1° fase/Domanda di dissodamento	150'000
Progetto definitivo/RIA 2° fase/Procedura d'autorizzazione/Appalti	150'000
Acquisizione terreni	700'000
Interventi di mitigazione ambientale e di monitoraggio	1'800'000
Accompagnamento ambientale	200'000
Riserve e imprevisti	300'000
TOTALE CHF	3'300'000

Totale

CHF 3'300'000

Si rileva in particolare come il Cantone si riservi di gestire con propri mandati indipendenti dall'eventuale gestore privato tutta la fase progettuale sino all'ottenimento della licenza edilizia. Al fine di garantire la massima indipendenza e trasparenza per una gestione ottimale della discarica viene inoltre riservata la facoltà di attuare, sempre tramite mandati indipendenti, gli interventi di mitigazione ambientale e l'accompagnamento ambientale in fase di cantiere.

Tutti questi costi saranno integrati nel prezzo finale di deposito del materiale nella terza tappa della discarica (tariffa di deposito). Essi, tuttavia, devono essere in parte anticipati dallo Stato, il quale, come già è stato detto (v. capitolo VIII.), se non si dovesse decidere per la gestione in proprio, al momento dell'aggiudicazione della gestione della discarica a terzi dovrà già disporre, oltre che ad un preciso capitolato d'onori, pure della licenza edilizia cresciuta in giudicato e dei terreni necessari. Il recupero di tutte le spese sarà attuato tramite l'applicazione di una tassa d'uso demaniale che sarà fissata in sede di aggiudicazione, integrata nella tariffa di deposito e percepita direttamente dal gestore durante l'esercizio della discarica, che poi la restituirà al Cantone.

In ogni caso, entro la conclusione dei lavori di deposito il credito in oggetto sarà integralmente recuperato.

Per completezza di informazione si segnala pure che, indipendentemente dalla possibile gestione in proprio della discarica, nel corso dell'esercizio della stessa, il deposito di materiale sarà soggetto alla tassa federale sul risanamento dei siti inquinati (OTaRSi), pari a 7.50 fr/mc (5.00 fr/ton), e alla tassa di pianificazione di cui agli art. 15 cpv. 2 lett. f LALPAmb e 11 ROTR, pari a 3.50 CHF/mc (0.25 fr/ql) sciolto di materiale depositato definitivamente. Il Cantone potrà inoltre versare ai Comuni sede e/o che subiscono dei disagi causati dall'attività della discarica un indennizzo annuale proporzionale alla tassa di pianificazione di cui all'art. 11 ROTR (sino ad un massimo del 50% della sopraccitata tassa).

X.2 Gestione in proprio

Come già anticipato in precedenza, la contabilizzazione di costi e ricavi sia di gestione corrente che di investimento avverrà su di uno specifico CRB (Centro di responsabilità budgetaria). La gestione in proprio della discarica di Stabio presuppone degli investimenti iniziali, per i quali viene richiesto un credito specifico (cap. X.2.1), e delle voci di costo-ricavo che vengono contabilizzate in gestione corrente (cap. X.2.2).

X.2.1 Investimenti

Per garantire l'inizio della gestione in proprio della discarica occorre prevedere un credito che permetta la copertura degli investimenti iniziali indicati nella tabella seguente. Queste uscite saranno in ogni caso recuperate con l'introito derivante dalla tariffa di deposito.

	CHF
Opere preparatorie	1'100'000
Installazioni di esercizio e rilievi	500'000
Opere di raccolta e contenimento acque	1'050'000
Riserve e imprevisti	350'000
TOTALE CHF	3'000'000

Totale

CHF 3'000'000

A questo scopo è richiesto un credito con specifico decreto legislativo.

X.2.2 Gestione corrente a regime annuo

Di seguito sono esposti, a titolo indicativo, i costi e i ricavi presumibili della discarica in esercizio per un anno a pieno regime, da contabilizzare a gestione corrente. Quale base per la previsione, si sono analizzati i costi annuali di discariche analoghe gestite da privati.

Occorre inoltre tenere presente che, non essendo ancora approntato il progetto definitivo della discarica, si tratta in parte di importi di massima.

Come indicato al capitolo IX.3, i costi del personale sono stimati per tre persone, di cui due presenti sul posto a tempo pieno e una che funga da direttore dei lavori e responsabile amministrativo.

Le entrate sono state calcolate sulla base di un volume annuo depositato di 120'000 mc (sciolto) e di un ipotetica tariffa di ca. 30 CHF/mc sciolto (17.60 CHF/t sciolto), a cui si aggiungeranno le tasse federali e cantonali (non conteggiate poiché neutre dal profilo contabile).

La tariffa è stata ipotizzata considerando i principi già evidenziati al cap. IX.1: si ritiene infatti che, da un lato, essa sia in linea con quanto attualmente offerto dal mercato e possa dunque permettere di evitare situazioni critiche dal profilo economico; d'altro canto essa permette di andare al di là della sola copertura dei costi e di garantire degli utili da destinare agli scopi prefissati. È evidente che la tariffa dovrà essere aggiornata in funzione dell'evolversi della situazione e costituisce, in sede previsionale, un ulteriore variabile con i relativi margini di apprezzamento.

A ciò si aggiunge la difficoltà di stimare i quantitativi che saranno depositati annualmente. Quanto indicato (120'000 mc/anno sciolti) implica una durata d'esercizio di ca. 8 anni, considerando un adeguato fattore di compattazione del materiale depositato.

La tabella seguente mostra quanto stimato a livello di uscite e di entrate.

	Uscite CHF/anno	Entrate CHF/anno
Costi del personale	300'000	
Oneri amministrativi	50'000	
Consumi e tasse, acqua, tel., corrente, ecc.	20'000	
Noleggio macchinari, carburante	350'000	
Manutenzioni varie	60'000	
Oneri ambientali	110'000	
Accantonamenti oneri di post-gestione	120'000	
Ammortamenti investimenti iniziali	370'000	
Ammortamenti investimenti attuazione PUC	420'000	
Riserve e imprevisti	120'000	
Tariffa di deposito (120'000 mc a 30 CHF/mc)		3'600'000
TOTALE INDICATIVO USCITE CHF	1'920'000	
TOTALE INDICATIVO ENTRATE CHF		3'600'000
UTILE PRESUMIBILE DA ATTIVITÀ OPERATIVA		1'680'000
Riversamento per provvedimenti di gestione dei rifiuti	1'680'000	
Risultato netto nuovo CRB	-.--	-.--

Evidentemente, più sarà elevato il quantitativo depositato minore sarà la durata d'esercizio della discarica e, conseguentemente, maggiori gli introiti annuali generati dalla tariffa di deposito, i costi di ammortamento degli investimenti iniziali e di attuazione del PUC. Tutti i costi saranno in ogni caso recuperati con l'introito derivante dalla tariffa di deposito.

Il "rischio imprenditoriale" conseguente ad un'apertura più lunga del previsto, è completamente a carico del Cantone. Ritenuto che non è intenzione del Cantone applicare tariffe più basse rispetto a quelle usuali di mercato per accelerare la chiusura della discarica, non è da escludere che la durata di vita prevista possa protrarsi anche di ulteriori 1-2 anni. In questo caso le entrate complessive non subirebbero variazioni, ma i costi fissi annuali (personale, noleggi, manutenzioni e consumi) andrebbero a ridurre gli utili complessivi.

Pertanto, indipendentemente dalla durata, si può affermare che sulla base della tariffa indicata l'introito complessivo generato dal deposito di ca. 1'020'000 mc di materiale sciolto (per ca. 850'000 mc di materiale compattato) è pari a 30'600'000CHF. Queste entrate coprono i costi di investimento iniziali e di attuazione del PUC (6'300'000 CHF) e gli accantonamenti per la post-gestione (ca. 1'000'000 CHF). La rimanenza, pari a 23'300'000 potrà coprire i costi fissi annuali (ca. 1'100'000 CHF) che a dipendenza della durata possono variare da ca. 9'000'000 CHF (8 anni) a 11'000'000 CHF (10 anni), garantendo un provento minimo globale di ca. 13'000'000 CHF.

Alla chiusura definitiva della discarica (post gestione inclusa), se richiesto, potrà essere preparato un rendiconto inteso a riassumere i risultati finanziari globali dell'attività.

X.3 Ricapitolazione degli aspetti finanziari

X.3.1 Gestione da parte di terzi

La tariffa è definita nell'offerta vincente del concorso per l'aggiudicazione della concessione ed è inizialmente incassata dal concessionario. Il Cantone non ha grandi margini di manovra per influenzare l'importo della stessa se non agendo sulla tassa di concessione o tassa demaniale.

In effetti una parte della tariffa è trattenuta dal concessionario per coprire i propri costi di realizzazione e gestione della discarica, di accantonamenti per la post-gestione a corto termine e comprende evidentemente anche una parte di rischio/guadagno imprenditoriale. Il rimanente, cioè la tassa di concessione (o tassa demaniale), è invece riversato al Cantone.

L'ammontare di questa tassa è stabilito in funzione del recupero delle spese sostenute dal Cantone (3.3 mio CHF, v. cap. X.1), degli accantonamenti necessari per coprire gli oneri di post-gestione a lungo termine, quando il concessionario sarà liberato dai propri obblighi legali (in genere 5 anni dopo la chiusura della discarica), e della copertura di oneri comunali e di possibili rischi ambientali.

X.3.2 Gestione in proprio

La tariffa (30 CHF/mc sciolto) è definita sulla base dei criteri indicati in precedenza e incassata dal Cantone, responsabile della gestione della discarica, ed è utilizzata per coprire tutte le spese, ovvero:

- costi di gestione (personale, macchinari, manutenzione, consumi, ecc.);
 - costi di post-gestione (sorveglianza, manutenzione, ecc.);
- oltre a generare utili sufficienti per il finanziamento:
- dell'attuazione del PUC (3.3 mio CHF, v. cap. X.1);
 - degli investimenti iniziali (3 mio CHF, v. cap. X.2.1);
 - di oneri comunali e di possibili rischi ambientali;
 - di provvedimenti nell'ambito della prevenzione e smaltimento dei rifiuti e dei risanamenti dei siti contaminati.

XI. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE ED IL PIANO FINANZIARIO

XI.1 Linee direttive

La realizzazione della terza tappa della discarica di Stabio è coerente con le Linee direttive 2015-19, Area “Sviluppo territoriale, mobilità, ambiente ed energia”, scheda programmatica no. 36 “Ambiente e risorse”, lettere f) e g). In particolare quest'ultima prevede che sia lo Stato, con personale alle proprie dipendenze, a gestire le future discariche di grandi dimensioni del Sopra- e Sottoceneri (una per regione).

XI.2 Piano finanziario

a) Conseguenze finanziarie sulla gestione corrente

Nel caso in cui non si dovesse procedere con la gestione in proprio, l'approvazione del presente messaggio non comporta spese di gestione corrente per il Cantone.

È prevista un'entrata derivante dal prelievo della tassa demaniale sull'arco d'esercizio della discarica, a favore del CRB 731, conto 42100044 “Tasse diverse” collegato all'elemento WBS 731 40 3105 “Tassa uso discarica Stabio”, che coprirà integralmente le uscite per gli investimenti.

Se invece il Gran Consiglio dovesse approvare la gestione in proprio, contabilmente sarà istituito un nuovo CRB (Centro di responsabilità budgetaria), denominato “Discariche” attribuito per responsabilità e gestione al Dipartimento del territorio – Divisione dell'ambiente. I costi di gestione della discarica saranno coperti dalla tariffa di deposito.

b) Conseguenze sul personale

Nel caso venisse accettata la gestione in proprio del Cantone della discarica, è da prevedere un aumento di 3 unità presso la SPAAS. I costi derivanti sono coperti dalla tariffa di deposito.

I costi delle unità saranno inseriti a gestione corrente a partire dal 1.1.2019.

c) Collegamento con il PFI

Quanto proposto non ha ricadute sul Piano finanziario. I costi sono coperti dalla tassa di concessione o dalla tariffa di deposito.

L'investimento necessario è previsto nel Piano finanziario al settore 53 “Raccolta ed eliminazione rifiuti”, posizione 532 Eliminazione rifiuti, CRB 731, conto 56200010 “Contributi cantonali e spese smaltimento rifiuti” collegato all'elemento WBS 731 53 2070 “Discarica inerti Stabio” per le uscite.

Nel caso in cui si proceda con la gestione in proprio il nuovo CRB prevedrà le necessarie voci contabili di gestione corrente per il pagamento degli oneri derivanti dalla gestione delle discariche, come pure di voci contabili di investimento così come descritto al capitolo X.2 “Gestione in proprio”.

Lo stanziamento del credito proposto con gli allegati decreti legislativi richiede l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio (cfr. art. 5 cpv. 3 LGF).

XII. CONCLUSIONI

L'approvazione del PUC in oggetto è necessaria per assicurare le basi pianificatorie alla terza tappa della discarica di tipo B di Stabio e dunque per dare una risposta, conforme ai principi della protezione dell'ambiente, ai fabbisogni dello smaltimento degli inerti nella regione del Mendrisiotto e del Sottoceneri in generale.

La gestione in proprio permetterà inoltre di far fronte alla delicata situazione dal profilo della volumetria disponibile di deposito e di migliorare l'accettazione da parte della popolazione, che in più occasioni ha richiesto all'Autorità di assumersi fino in fondo la responsabilità delle discariche al fine di garantire la massima trasparenza.

Inoltre questa modalità operativa garantisce un'equa ponderazione nella definizione delle tariffe, nonché una gestione ottimale dal profilo tecnico e ambientale, particolarmente importante nel caso della discarica di Stabio ubicata a ridosso del confine.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il Consiglio di Stato chiede al Gran Consiglio di approvare l'annesso PUC e di stanziare il credito necessario per la sua attuazione, nonché di approvare la modifica legislativa e i necessari crediti per la gestione in proprio della discarica.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Claudio Zali

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Allegati:

- Fascicolo *Piano di utilizzazione cantonale (PUC) Discarica di tipo B (tappa 3) - Stabio* – giugno 2018, contenente: Rapporto di pianificazione, Programma di realizzazione, Norme di attuazione
- Piano delle zone e dell'urbanizzazione – 1:2'500 – giugno 2018
- Fascicolo *Rapporto d'impatto ambientale RIA 1° fase* – 22 giugno 2018, contenente il Rapporto tecnico
- Fascicolo *Rapporto d'impatto ambientale RIA 1° fase* – 2 maggio 2017, contenente gli allegati
- Fascicolo *Domanda di dissodamento* – 11 giugno 2018, contenente Relazione tecnica e allegati
- Planimetria del dissodamento timbrata dalla Sezione forestale il 11 giugno 2018
- Preavviso della Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) del 27 giugno 2018

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del Piano di utilizzazione cantonale della discarica di tipo B (tappa 3) di Stabio, l'autorizzazione al dissodamento e lo stanziamento di un credito di 3'300'000 franchi per la sua attuazione

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamati:

- la legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979;
- gli articoli da 44 a 53 della legge sullo sviluppo territoriale del 7 giugno 2011 (LST);
- gli art. 4 e segg. della legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo);
- la legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo);
- la legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord);
- le schede V6 e V7 del Piano direttore cantonale;

- visto il messaggio 11 luglio 2018 n. 7561 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Il piano di utilizzazione cantonale per la terza tappa della discarica di tipo B (tappa 3) di Stabio è approvato come dagli atti annessi al messaggio 11 luglio 2018 n. 7561 del Consiglio di Stato.

Articolo 2

Per la realizzazione della terza tappa della discarica è autorizzato il dissodamento temporaneo di una superficie boschiva di 48'617 mq, così come il dissodamento definitivo di 14'072 mq riguardante la tappa 2, alle condizioni elencate nel messaggio 11 luglio 2018 n. 7561 del Consiglio di Stato.

Articolo 3

¹Per l'attuazione del piano di utilizzazione cantonale e la realizzazione della terza tappa della discarica di cui all'art. 1, è concesso un credito di 3'300'000 franchi.

²Il credito è iscritto nel conto investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione dell'ambiente, Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Articolo 4

Sono vincolanti i provvedimenti previsti dal Rapporto sull'impatto ambientale (RIA) e completati dalle indicazioni contenute nella valutazione del 27 giugno 2018 della Sezione

della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) in qualità di Servizio competente in materia ambientale.

Articolo 5

È fatto ordine al Dipartimento del territorio di procedere alla pubblicazione del PUC-Discarica di tipo B (tappa 3) di Stabio secondo le modalità stabilite dall'art. 46 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 7 giugno 2011 (LST) e dall'art. 65 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst), precisando i mezzi di impugnazione.

Articolo 6

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

LEGGE

cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb); modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 11 luglio 2018 n. 7561 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb) è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 2 lett. i) (nuova)

- i) può gestire con mezzi propri le discariche di tipo A, B, C, D, E secondo l'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR); gli eventuali proventi dovranno essere destinati al finanziamento di provvedimenti nell'ambito della prevenzione e dello smaltimento dei rifiuti e del risanamento dei siti contaminati.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di 3'000'000 di franchi per gli oneri di investimento iniziali necessari per l'avvio dell'esercizio della discarica di tipo B di Stabio (tappa 3)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 11 luglio 2018 n. 7561 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È concesso un credito di 3'000'000 di franchi per gli oneri d'investimento necessari per l'avvio dell'esercizio della discarica di tipo B di Stabio (tappa 3).

Articolo 2

Il credito è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio.

Articolo 3

È data facoltà al Consiglio di Stato di suddividere il credito in singoli crediti d'impegno.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.